

BOLLETTINO

DELLA BADIA GRECA DI
GROTTAFERRATA

NUOVA SERIE

VOLUME XVIII

— 1964 —

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

GROTTAFERRATA — Scuola Tipografica Italo-Orient. « S. Nilo »

VITA ITALO-ALBANESE NEL '700

Una vertenza di diritto Bizantino tra M. Bellusci e P. P. Rodotà.

Lo scritto che si pubblica, adesso per la prima volta, è dovuto alla penna di Michele Bellusci, che chiamiamo senior, per distinguerlo da un suo nipote omonimo, morto alla seconda metà del secolo scorso.

Michele Bellusci senior nacque a Frascineto (Cosenza) nel 1754, precedendo di venti anni il proprio fratello e vescovo greco Domenico, del quale fu il vero educatore. Figura di grande rilievo, forte personalità, giganteggiò nella storia degli italo-albanesi. Di lui dice giustamente il Dorsa: «... amico di quanti in quel tempo illustravano la nazione albanese, era divenuto l'idolo di quella», (*Sugli Albanesi, Ricerche e pensieri*, p. 98. Napoli 1847). Egli è noto soprattutto per il suo opuscolo: «Risposta di Filalete a Mons. Cardamone». Ma non è questa l'unica sua opera. In tutti i suoi scritti egli si dimostra persona erudita, conoscitore profondo della teologia e del diritto orientale e occidentale, ma, nello stesso tempo, difensore intransigente dell'Oriente. Fu la persona più vicina a Mons. Archiropoli e a Mons. Bugliari. Da tutti rimpianto, morì il 22-5-1806.

L'opuscolo del Bellusci è rivolto contro il suo conterraneo Pietro Pompilio Rodotà, figura di non minore rilievo nell'ambiente italo-albanese del '700. Figlio di Maurizio e di Armenia Pace, nipote di Stefano e del primo vescovo calabro-greco Samuele, nacque a S. Benedetto Ullano nel settembre del 1707. Fu alunno del Collegio greco di Roma, dove entrò il 20-5-1718, per uscirne nel settembre del 1729, dopo essersi laureato in filosofia e teologia (*Arch. Coll. gr. t. XIV, f. 52*). Fu professore di lingua greca e lettore alla Biblioteca Vaticana. Negli anni 1758, 1760, 1763 pubblicò a Roma, in tre volumi, l'opera che lo rese celebre: «*Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia*».

Fu proprio quest'opera la causa della vertenza col Bellusci. Essa non piacque a certi ambienti italo-albanesi e per molte ra-

gioni. Non piacque soprattutto alla classe dirigente, a capo della quale era allora il terzo vescovo greco Mons. Giacinto Archiopoli, succeduto a Samuele Rodotà e a Nicola Demarchis. Nativo di S. Demetrio Corone, fu nominato vescovo tit. di Gallipoli nel 1758 e rimase sulla cattedra episcopale e alla presidenza dell'Istituto Corsini in S. Benedetto Ullano fino alla sua morte avvenuta il 26-3-1789. I documenti che parlano di lui, ne parlano tutti bene. L'unica nota stonata è proprio questa del Rodotà. Nel terzo volume, infatti, dell'o. c. cap. IV, p. 78, parla della morte di Mons. Demarchis, per aggiungere subito queste testuali parole: «...Gli è stato surrogato D. Giacinto Archiopoli col titolo di vescovo di Callipoli in partibus infidelium, già alunno nel collegio italo-greco, cui fu presentato dalla nostra famiglia che ne gode la nomina. (Il Bell. nega questa circostanza). Non potiamo dissimulare il dispiacere, ch'abbiamo provato nell'udire, ch'egli occupandosi negl'intrighi e interessi della comunità di Ullano, molto più di quello che conviene ad un ecclesiastico, e ad un Vescovo, s'allontani dalla sollecitudine, che dovrebbe unicamente impiegare per gli felici progressi del seminario; e che dovendo professare il rito greco sopra ogni altro anche nell'esterior portamento, vesta di color paonazzo come i Prelati latini; contro l'espresso divieto penale del Concilio Ecumenico VIII. sopra riferito, e contro le savie e profittevoli istruzioni della S. Congregazione de Propaganda Fide poc'anzi indicate».

Ma non fu soltanto questo duro giudizio contro l'Archiopoli che irritò i circoli dirigenti greco-albanesi di Calabria. Il Bellusci polemizza efficacemente contro molte altre opinioni del Rodotà, come l'asserzione che il vescovo greco «debba professare l'ordine di S. Basilio» (l. c. pag. 76) che egli sia soltanto «vicario dei Vescovi latini» (ivi). Grave poi sembrò tutto il cap. VII del I. Lib., pag. 204 e in generale lo spirito che anima questo primo volume. Qui il Rodotà era stato pieno di veleno contro i bizantini, fino a giungere a una vera serie di inesattezze storiche, fermandosi poi a trattare del celibato del clero, per concludere (ma guarda un po') sulla validità delle nozze del clero dopo gli ordini maggiori, pur ammettendo la illiceità (bontà sua).

Certo sembrerebbe strano che un uomo della statura intellettuale del Rodotà possa aver dato alla stampa un giudizio così duro contro l'Archiopoli, con evidente danno della causa per cui i suoi due grandi zii, Stefano e Samuele, avevano speso vita e

sostanze. E resta ancora oggi incomprensibile il suo pensiero e il suo procedere a chi è ignaro della vera situazione italo-albanese del '700, fermandosi alle apparenze di molti fatti, senza individuarne le vere intime ragioni. L'Archiopoli, il Bugliari, il Bellusci e il loro gruppo — di gran lunga la maggioranza degli italo-albanesi — compresero assai bene i veri fini reconditi di don Pompilio e lo trattarono da ἀποσυνάγωγος. Ma essi avevano ogni interesse a fingere di non aver capito, minimizzando l'importanza dello scritto del Rodotà e riducendo il fatto a quello che esteriormente appariva.

Il Bellusci, in tutto il suo scritto, dimostra la falsità dei due asserti del Rodotà, sulle nozze post-ordinazione e sull'obbligo dei vescovi greci della professione monastica, con le conseguenze che ne derivavano circa l'abito. Con ciò faceva crollare il prestigio del Rodotà sulla sua competenza storica e giuridica greca. Quando poi arriva alla fine del suo lavoro e si domanda il perché il Rodotà abbia scritto e agito in quella maniera, finge di non voler rispondere, per insinuare infine, con molta abilità, che gli erano stati negati alcuni diritti materiali a S. Benedetto. Ma la famiglia Rodotà godette sempre — e giustamente — di alcuni privilegi nell'Istituto, noi perciò pensiamo che essa stessa avrà disapprovato lo scritto di Pompilio.

Per poter intanto meglio chiarire il vero intento dei due, osserviamo alcuni dati storici fondamentali: 1) il Bellusci nacque nel 1754; 2) l'Archiopoli succede al Demarchis morto nel 1757; il Bellusci aveva quindi tre anni di età; 3) Il I vol. del Rodotà uscì nel 1758, il II ed ultimo vol. nel 1763, quando il Bellusci aveva nove anni; 4) Mons. Archiopoli moriva nel 1789; 5) il Bellusci data il suo scritto da S. Benedetto Ullano il 25-3-1788 e cioè pochi mesi prima della morte dell'Archiopoli, non solo, ma venticinque anni dopo il lancio delle accuse, quando l'eco si era certamente spenta e, d'altronde, l'Archiopoli era con un piede nella tomba. Basterebbe questo per farci comprendere che sia il Rodotà che il Bellusci, ognuno per il suo verso, miravano al successore del vescovo greco, anche se l'operato di Pompilio, pur nel rispetto delle sue idee, era stato, perlomeno, poco generoso. D'altra parte, lo scritto del Bellusci non fu mai dato alla stampa, anche se esso raggiunse gli ambienti a cui era destinato, al contrario della «Risposta di Filalete» (la dura polemica di appena qualche anno più tardi per i fatti di S. Giorgio contro l'arcivescovo di Rossa-

no); certamente per rispetto alla nobile e tanto benemerita famiglia Rodotà.

Ora, prima di far cenno sulle vere ragioni della polemica, crediamo necessario dare il nostro giudizio sui fatti giuridici controversi. Nessuna legge impone né in Oriente né in Occidente che la professione religiosa debba precedere l'ordinazione episcopale. Numerosi i vescovi presi dal clero regolare, ma non meno numerosi quelli dal clero secolare. Anzi, nella storia bizantina, sono troppi quelli che salirono sulla cattedra da laici, ricevendo in fretta tutti gli ordini sacri. L'opinione quindi del Rodotà non ha alcun fondamento né storico né giuridico. Il Bellusci ha perfettamente ragione. L'abito è una conseguenza. La foggia odierna non vanta una grande antichità e l'influenza monastica è evidente. Ma altro è l'abito e altra cosa sono i voti. Del resto anche la foggia monastica ha influenze secolari. Pochi secoli addietro appena non era così. Il Mandyas (perché è di questo che si discute) era in origine l'abito di tutti i cristiani. Essi l'assumevano a indicare il disprezzo al mondo, abbandonando la toga. Era il colore che distingueva i monaci, in quanto il mandyas monastico era rigorosamente nero, mentre il clero secolare lo portava di colore scuro, ma non nero. Abbandonato definitivamente dai cristiani, perché tutto il mondo romano era oramai cristiano, esso fu mantenuto dai monaci e divenne un abito liturgico, con la sovrapposizione dei « fiumi » caratteristica dell'Ordine episcopale. Ma la distinzione del colore rimase. I vescovi infatti che provenivano dal clero regolare usavano il Mandyas nero con i fiumi, mentre quelli provenienti dal clero secolare usavano il viola o il paonazzo, sempre con i « fiumi ». In questo senso bisogna interpretare le disposizioni dei vari concili, che mirano a impedire ai vescovi regolari di indossare il Mandyas di colore. Come si vede, le disposizioni dell'occidente hanno più o meno la stessa origine. Oggi per il clero greco, proprio per distinguere il celibe dal coniugato, il nero è strettamente d'obbligo per chiunque sia rivestito di una qualche dignità e non sia ammogliato, dal sacerdote quindi al patriarca, mentre tonache di colore portano soltanto diaconi e semplici sacerdoti coniugati. Gli alti dignitari slavi che portano l'Epikalimafhion bianco, partono dallo stesso principio, in quanto il bianco è distintivo di lutto per molti popoli, particolarmente asiatici e corrisponde al nero dei greci e degli europei.

Per quanto si riferisce all'altro quesito circa la validità o la sola illiceità delle nozze del clero costituito negli ordini maggiori, il Rodotà non fa attenzione al fatto che i canonisti bizantini non fanno sempre esatta distinzione tra l'invalido e l'illecito, soprattutto sfugge all'illustre storico la posizione di un presbitero o di un diacono, ridotto dalla chiesa allo stato laicale, posizione diversa dalla concezione giuridica occidentale. Gli sfugge anche la stessa concezione che l'Oriente bizantino ha del matrimonio, per cui, per es., il laico in prime nozze è capace a ricevere gli ordini sacri, ma il vedovo in seconde nozze è del tutto inetto agli ordini. Non solo, ma il sacerdote o il diacono quando celebrano, come pure il fedele quando si comunica sono strettamente obbligati alla continenza, per cui la celebrazione quotidiana richiede necessariamente il celibato del clero. Anche qui, dunque, il Rodotà è incorso in grossi errori. Ma erano voluti questi errori? Assai probabilmente. Il Bellusci, con sottile ironia, gli ricorda che anche suo zio Samuele vestiva dello stesso colore dell'Archiopoli, né proveniva dal clero regolare.

Le cause vere della polemica ebbero adunque ben altra origine. Nella prima metà del '700 i calabro-albanesi avevano ottenuto un vescovo proprio. Non era la soluzione ideale, ma era l'unica possibile dati i tempi. Nonostante le restrizioni a cui era soggetto, per essi non era solo un vescovo ordinante, ma era «il vescovo». D'altra parte erano rimasti sempre vivi i rapporti con l'Oriente. In questo ambiente, la questione religiosa era dominata da tre diverse correnti. La prima voleva il semplice passaggio al rito latino di tutti i paesi. Era il vivo desiderio degli ordinari latini e di pochi sacerdoti e laici albanesi. Gente questa sinceramente religiosa, preoccupata unicamente delle sorti religiose dei paesi, convinta com'era che non si poteva essere greci e nello stesso tempo cattolici. Il Variboba, il Masci, il Tocci, non erano dei pazzi o degli scemi, erano soltanto convinti della necessità di abbandonare in tempo delle usanze, che il tempo stesso avrebbe presto spogliato del loro significato intimo e all'unico fine di coltivare le anime del popolo albanese.

La seconda corrente accettava sostanzialmente le medesime tesi ma, o perché teneva conto dell'opinione di Roma, o perché pensava di raggiungere lo scopo col tempo, oppure per ragioni affettive verso le proprie tradizioni o anche perché concepiva i riti religiosi come una specie di museo storico, questa seconda

corrente voleva una decisa frattura con l'Oriente, assimilando i paesi albanesi agli italo-greci dei monasteri basiliani. Si trattava dunque di conservare il « rito greco » in forme piuttosto ibride, ma di staccarsi completamente dallo spirito teologico-ascetico bizantino. Il fenomeno è spiegabilissimo per gli italo-greci, i quali, nel '6-'700 costituivano una posizione a sé, posizione rispettabile, in quanto si componeva di elementi perfettamente italiani che non potevano più sentire nel loro intimo alcun legame con l'Oriente, all'infuori di quello che poteva essere un legame storico, connesso piuttosto con i luoghi che non colle persone. Del tutto diversa era l'origine dei greco-albanesi, i quali tennero costantemente a differenziarsi dagli italo-greci. Queste brevi note non ci permettono di fermarci sull'argomento, ma non mancano i documenti al riguardo. Nel 1715 a Frascineto vi fu una sommossa popolare contro i religiosi italo-greci e non si permise loro di celebrare più nelle comunità greco-albanesi, causa i molteplici ibridismi loro. Il Rodotà (Pompilio solo) e gli altri che con lui la pensavano così, bisogna dire che agivano nella massima buona fede, convinti forse anche che sarebbe questo stato l'unico modo di sopravvivere.

La terza corrente era formata dagli intransigenti. Del tutto fuori discussione rimaneva il fatto dell'unità nella Fede Cattolica, secondo le più genuine tradizioni dei padri, ma ugualmente inalterato doveva rimanere, assieme ai riti che sono la sua manifestazione esterna, il patrimonio spirituale portato dall'Oriente, convinti di poter aver diritto di cittadinanza nel mondo cattolico come lo ebbero Basilio, Gregorio il Teologo e Giovanni Crisostomo.

La storia ha dato ragione a questi ultimi, perché gli italo-greci sono scomparsi come manifestazione di ibridismo e l'unico erede storico, il glorioso Monastero di Grottaferrata avrebbe presto ripreso la sua antica fisionomia conforme alla vera eredità spirituale greca lasciata dai santi e grandi fondatori.

Il Bellusci, che alla fine del secolo era uno dei maggiori esponenti di questa idea, si dimostra nei suoi scritti convinto assertore di una vera provvidenziale missione delle comunità greco-albanesi d'Italia nei rapporti tra Roma e l'Oriente, e la Santa Sede nei suoi atti gli diede ragione. Morto infatti l'Archiopoli, vien nominato Francesco Bugliari proveniente da quella S. Sofia d'Epiro, che era allora uno dei centri maggiori d'intransigenza

schierata attorno ad uomini famosi come Angelo Masci e Pasquale Baffa. E al Bugliari succede il fratello stesso del Bellusci, Domenico, nonostante che fosse sacerdote giovanissimo, essendo il fratello assai malfermo di salute. E' innegabile che le comunità greco-albanesi d'Italia, nonostante tutta la loro resistenza, si sarebbero estinte se la S. Sede non le avesse salvate in tempo. L'opera di Roma verso queste comunità è un vero monumento che onora la Sede Apostolica e che dà fiducia all'Oriente nei suoi rapporti con Essa.

Papas GIUSEPPE FERRARI

RISPOSTA CRITICA ED APOLOGETICA

scritta ad un suo amico da

Teofilo Callinico

Alunno dell'Italo-Greco Collegio Corsino (sic)

Contro la supposta obbligazione de' Vescovi

Greci di dover fare la professione monastica

RISPOSTA CRITICA ED APOLOGETICA

scritta ad un suo amico

da Teofilo Callinico,

Alunno del Pontificio Collegio Corsini

In favore di Mons. D. Giacinto Archiopoli,

Vescovo di Callipoli, e Presidente dell'istesso Collegio

Contro l'obbligazione de' Vescovi Greci

Alla professione monastica supposta

Da D. Pietro Pompilio Rodotà *

Amico caro

Le lettere, che di continuo mi favorite scrivere, servendomi d'argomento dell'affetto, che costantemente mi conservate a tenore della mia ambizione, non possono giungermi che troppo care. Specialmente quando mi compariscono accompagnate coll'onore de' vostri comandi, per l'occasione, che quindi m'offrono di potermi colla pronta esecuzione di questi dimostrare la gratitudine, e corrispondenza mia, mi fanno assaggiare una sì dolce consolazione, che non so' giammai spiegarvi. Le tante antecedenti riprove, che v'ho date di devozione, e di cordialità, mi lusingo, che bastano per convincervi indubbitamente della sincerità, e costanza de' sentimenti, che v'esprimo. Quando però tutte queste fossero state insufficienti, il solo vedermi ora subito accinto ad eseguire li delicati ordini che mi avete imposti nell'ultima let-

* Il ms. porta una duplice intestazione, così come viene riportata. Il Bellusci usa in tutte le sue opere pseudonimi diversi. Qui quello di « Teofilo Callinico ».

tera, dovrà senza meno persuadervi, che l'amore, che vi nutro, arrivi sin' a farmi posporre l'inclinazione, e l'interesse mio alla volontà vostra. Che maggior segno di tenerezza in verità posso darvi, che per compiacere a voi, farmi vedere poco curante degli stenti, che quindi dovrò incontrare, e delle malvoglianze, che avrò forse da tirarmi addietro? Voi mi comandate, quale ragione, e quale fine abbia avuto D. Pompilio Rodotà nella sua Istoria del Rito Greco in Italia di riprendere acrementemente Monsig. Archiopoli, Vescovo Italo-Greco, perché non vada vestito di nero, ed assieme quale sia la disciplina della Chiesa Greca sopra la tonsura, e l'ordine Monastico relativamente all'ordine Ecclesiastico. Veramente voi siete un'uomo bravo, che sapete proporre con poche parole a dovervi discutere una materia troppo vasta, faticosa, e delicata. Li punti, che desiderate sciolti, non sono ne così facili, e noti, che per chiarirli basti la lettura di pochi Autori; ne così limitati, e ristretti, che poss'io trattarli con soddisfazione vostra entro li confini d'una semplice lettera.

Per potermi riuscire gloriosamente nel disimpegno di quest'incarico, avrei preciso bisogno d'una profonda, e distinta cognizione dell'Istoria, e della disciplina della Chiesa Greca, la quale se si rende malagevole, ed in buona parte poco nota all'primi valenti Letterati, maggiormente dovrà imbarazzare a me, che non merito d'esser con Loro affatto paragonato. Io sono troppo persuaso dell'ignoranza mia per non conoscere la mia incapacità di scorrere lodevolmente di questi tali argomenti, li quali non essendo stati trattati a minuto, e con distinzione dagli Autori, esigerebbero per mettersi in chiaro altro talento, ed altr'erudizione ch'io non posseggio. Non è già, che non sia troppo certo il torto di quell'invettiva di D. Pompilio, ma per dimostrarlo unitamente con specialità alla maniera, ed all'altre notizie, che voi desiderate, hoc opus, hic labor. Ognuno che sà quanto sia più facile il proferire una proposizione, che il provarla, non fa punto meraviglia della maggior difficoltà, che incontra alle volte chi deve condannare con giudizio un errore, che chi abbia ardito d'inconsideratamente asserirlo. Ma per grande che sia la fatica, che dovrò sostenere per servire a voi e per certo che sia il pericolo di non soddisfarvi giammai con gloria mia, credetemi, che ambedue questi riflessi non arriverebbero mai a farmi concepire repugnanza alcuna, trattandosi di dar gusto a voi in una lettera confidenziale. Tutta la renitenza mi nasce soltanto dal conside-

rare la necessità, in cui il tenore di questa risposta, che vi devo, mi riduce di dover senz'altro praticare parti odiose, e contrarie al naturale mio genio, portato piuttosto a lodare, che a censurare gli altri. Egli infatti è impossibile il poter sciogliere, e spianare le difficoltà vostre senza farvi conoscere nell'istesso tempo la malignità, o l'ignoranza dell'Autore, la di cui lettura mi fece entrare in queste curiosità letterarie. Frattanto sempre fermo nell'antica risoluzione di mai trasgredire la volontà vostra, mi sforzerò di vincere quest'altra ritrosaggine mia, essendo più contento di comparire da critico temerario dell'opera altrui, che da ingrato disubbediente degli ordini Vostri. Senonché pare di purgarmi pienamente dalla nota di temerarietà l'onesto intento, che nell'occasione di ubbidire a Voi mi propongo di sostenere l'onore di quel Monsignore irragionevolmente, ed a torto vilipeso dall'autore vostro.

Secondo li più puri dettami della ragione sembra, che non debba offendersi chi verrà censurato per la sola necessità di sostenersi la riputazione e l'innocenza d'un'altro, che da quello sia stato antecedentemente con indegnità ingiuriata e condannata. Specialmente quando la persona oltraggiata sia pubblica, e fornita d'un carattere, che la Religione, nonché la Politica umana, ci comanda di rispettare, come appunto è quella di Monsignore, merita d'esser lodato anzi che tacciato, chi per solo fine di fare compitamente le di lei difese, s'avanza a scoprire li difetti di quello che ardi d'ingiuriarla. Il dovere dunque d'eseguire nell'istesso tempo li comandi vostri e di difendere l'onore d'un degno Prelato della Santa Chiesa, formerà a giudizio mio un giusto titolo, per cui poss'io legittimamente pretendere dall'Autore vostro scusa e perdono. Tanto più dovrà Egli contentarsi di farmi questa giustizia, quando osserverà effettivamente il sommo riguardo, che in tutto il corso di questa Lettera avrò di Lui, fuorché ove dovrò censurarlo per la necessità di dichiarare li dubbii vostri. Perciò, sebbene siano varie e diverse le ingiurie, ch'ei sparge nella sua opera contra questo buon Prelato, io mi restringerò d'impugnare la sola invettiva, che fa contra il di Lui costume di vestire di paonazzo, e non toccherò conseguentemente l'altre che di passaggio, e per quanto lo richiegga la chiara discussione di quell'argomento. Una maniera sì riserbata di scrivere, che per altro mi comanda la carità cristiana, mi lusinga che voi, ed ogn'altro vi persuadiate della pena grande che soffro,

nel fare il censore degli altri, ed il rispetto che in tutto il resto professo all'accennato Autore. Vediatelo dunque coi fatti, se sarò puntuale a questo doveroso proponimento, e se saprò soddisfare la delicata, e giudiziosa curiosità vostra (1) nel rispondere alli dubbj, che desiderate spiegati.

L'Ordine Monastico (2) ugualmente presso li Greci, che presso li Latini è stato sempre considerato come diverso di natura, e distinto di professione dall'ordine chiericale. Egli non è altro di sua primaria istituzione, che uno stato di penitenti (3), che s'abbraccia per sfuggire li tanti pericoli del secolo, e perfezionare se stesso nella via del Signore, senza ch'abbia relazione alcuna sopra il Corpo vero, o mistico di Gesù Cristo. L'ordine Ecclesiastico al contrario, oltre questa relazione, che intrinsecamente in sé racchiude, non prende per mira principale la perfezione, e santità propria, la quale proporzionatamente ai diversi gradi, che conferisce, piuttosto suppone; ma fù istituito da principio, e si conferisce tuttavia principalmente per perfezionare, e santificare, gli altri. Ed è vero, che il Monacato si trovi spesso chiamato ordine, anzi ordine sacro, in Clem. *dispensiosam verb. beneficiis de Iud*; egli però, come spiega Bellarmino (4), non si merita questo nome, se non che in senso largo, in quanto significa uno stato

(1) E' difficile dire chi sia « l'amico » a cui il Bellusci rivolge il suo scritto. Può essere che si tratti solo di finzione ed egli si rivolga agli uomini della sua corrente in generale. Potrebbe anche essere Francesco Bugliari (poi vescovo) o Pasquale Baffa o Angelo Masci, ai quali era legato da profonda amicizia e da comunità di idee e da collaborazione.

(2) Con molta esattezza, l'autore parla di ordine monastico, perché, nella concezione orientale, esso è uno solo e la pluralità degli « ordini » dell'occidente è del tutto sconosciuta all'oriente. Anche il nome con cui vengono generalmente chiamati i monaci italo-greci e cioè « monaci basiliani » è ricalcato sulle denominazioni occidentali, un « ordine basiliano » è, infatti, del tutto sconosciuto al mondo greco. S. Basilio ha dettato delle regole ascetiche per i monaci, come hanno fatto molti altri Padri, ma non ha mai fondato un « ordine religioso ». A pari diritto potrebbero essere chiamati « giovanniti » perché seguono regole ascetiche di S. Giovanni Climaco, o « pacomiani » per le opere ascetiche di S. Pacomio. La verità è che la stessa concezione del monachesimo come oggi è intesa in occidente è diversa da quella dell'oriente.

(3) Numerosi sono i teologi bizantini che considerano sacramento la professione monastica, sebbene per la maggior parte (e oggi è questa la tesi comune) essa va inclusa nel sacramento della Penitenza.

(4) Ci dispensiamo dal parlare dei canonisti o scrittori ecclesiastici occidentali citati dall'autore dello scritto, come Bellarmino, Baronio ecc. perché, in Italia, troppo conosciuti.

a Dio consacrato. Perciò la Chiesa riconobbe sempre gran differenza fra' questi tre ordini Sacerdotale, Chericale, e Monastico, ἱερατικούς, κληρικούς, ἀσκυτάς, come li chiama il Trullano (5) can. 77. Balsamone esponendo questo canone afferma, che per sacerdoti e sacrali s'intendano quelli, che sono stati ordinati con imposizione delle mani del Vescovo, e che esercitano il loro ministero entro l'altare, quali sono appunto li Vescovi, li Preti, li Diaconi, e li Suddiaconi; per Cherici quelli, che servono nella Chiesa, fuori del Sacratio, come li Lettori, ed altri; per Monaci finalmente quelli, che riceverono soltanto la Tonsura Monastica. Perché soggiunge egli, li Monaci, che si trovano insegniti con la Tonsura Vescovile si chiamano Cherici (6).

Con ragione dunque il lodato Balsamone in più luoghi sgrida contro il costume di quelli, che contenti della sola tonsura Monastica si faceano ardimentosi d'esercitare l'ufficio de' Lettori, con leggere sopra l'ambone l'Epistole di S. Paolo, e l'altre divine scritture, quando che ciò era permesso ai soli Lettori. « Non oportere, ordina il canone decimoquinto del Concilio Laodiceo (7), praeter canonicos, et rite institutos Cantores, qui in Ambonem ascendut, et e membrana canenda recitant, alios quosvis in Ecclesia cantare » l'officj però Ecclesiastici inferiori a quelli, che spettano ai soli Lettori, si vedono qualche volta esercitati presso li Greci anche da coloro, che non avevano ricevuto ordine alcuno. L'istessi Genitori alle volte si facevano leciti di tosare colle proprie mani li loro teneri figli per consacrarli a quei servizi della Chiesa ch'erano meno rispettabili e più proporzionati all'età loro. In conferma d'un tal costume basta leggere, ciòché racconta Surio del Confessore Niceta die 2 April., che 'l Padre dopo d'averlo tosato, come Anna a Samuele, lo consacrò a Dio, e lo destinò ad occupare frattanto il luogo di Sacrista. « Cum il-

(5) Il Sinodo Trullano, o Quintosesto, radunatosi nel palazzo imperiale di Bisanzio, detto del Trullo, formulò molti canoni disciplinari, ancora oggi in vigore e godette sempre di ampio prestigio nella chiesa bizantina.

(6) Balsamone Teodoro, il celebre canonista bizantino, vissuto dal 1140 al 1195 — con date piuttosto incerte —. Fu prima diacono di S. Sofia e poi patriarca di Antiochia. Lasciò vari scritti, tra cui celeberrimi i commentari ai canoni della chiesa bizantina.

(7) Il Concilio locale, o provinciale, di Laodicea della Frigia, svoltosi attorno al 360. Formulò sessanta canoni disciplinari, ancora oggi pienamente validi per gli orientali.

lum Pater totondisset, ut Anna Samuelem, Deo ipso eum dicavit, et omnino addixit, ut aeditui locum interea teneret». Circa poi la lettura delle scritture, e collette, ed altri simili più degni ministeri la Chiesa fù sempre gelosa, ed attenta nei primi tempi di vietare col tuono di vigorose leggi, che non ardissero d'usurparli, senonché li Gherici ordinati dalle mani del Vescovo. Il Concilio VII Generale can. VII (8) persuaso della distinzione che bisogna farsi nell'ordine sacerdotale, e volendo oppondersi all'abuso che ne faceano alcuni d'usurpare, dopo d'esser tosati dalla fanciullaggine in forma di Cherico, il ministero proprio de' Lettori, senza aver ricevuto prima dal Vescovo l'imposizione delle mani, ordina, che nessuno de' secolari, o de' Monaci abbia più ardire di ciò praticare. Comunica frattanto ad esempio de' Corepiscopi la facoltà di poter ordinare in appresso li proprj Monaci Lettori agli Abbati, purché siano Sacerdoti e benedetti dal Vescovo «quia ordo debet in Sacerdotio custodiri, omnibus liquet: et cum diligentia conservare sacerdotij promotiones Deo est prorsus acceptum. Et quoniam videmus sine manus impositione a parvula aetate tonsuram cleri quosdam accipiendi nondum ab Episcopo manus impositione percepta, super Ambonem irregulariter in collecta legentes; praecipimus amodo id minime fieri: idipsum quoque conservandum est etiam inter Monachos. Lectoris autem manus impositionem licentia est unicuique Abbati (ἡγουμένῳ) in proprio Monasterio solummodo facendi; sidumtaxat Abbati manus impositio facta noscatur ab Episcopo secundum morem praeficendorum Abbatum, dum constet, illum esse Presbyterum. Simili modo secundum antiquam consuetudinem Chorepiscos praeceptione Episcopi oportet promovere Lectores».

Non m'é rinresciuto di registrare più estesamente l'intiero Canone affinché quindi meglio si scorga la distinzione de' Monaci dai Cherici, non solamente per la proibizione di quelli di non potersi introdurre nel ministero di questi, ma per la maniera anche onde vengono abilitati l'Abbati di poter conferire l'ordini Minori. Imperocché l'Abbati non possono quindi pretendere d'esercitare questa facoltà, sononché per privilegio speciale concessoli dai Ve-

(8) Il ms. dice: «Conc. VII, can. VII», ma sarà un lapsus per can. 14. Il II Conc. Niceno, VII Ecumenico, compose anche 22 canoni disciplinari, di cui il 14 è quello citato dall'autore.

scovi, come chiaramente dimostra l'accennato Canone. Questo privilegio permesso agli Abbati dal Niceno II, restò poi, come asserisce Tommasino p. I. L. II. c. gr. n. 2, confermato dall'autorità Pontificia, e passato in nuovo diritto canonico da Innocenzo III. Imperoché essendo stato consigliato questo Pontefice dall'Arcivescovo Rotomagense, se li Laici, che correvano a ricevere l'abito Monastico restassero inseguiti dell'ordine Chericale per mezzo della Tonsura che ricevevano dalle mani dell'Abbate, rispose, che con tale Tonsura si conferiva anche il grado Chericale, purché si fossero osservate le condizioni e le riserve prescritte dal Niceno II. La prima condizione s'è che l'Abbati debbono esser Sacerdoti, supponendo il Canone, che li Monaci potevano presedere ai loro Conventi col titolo e con tutte l'altre facoltà d'Abbati senza necessità del carattere sacerdotale. Tutto ciò esprime con maggior chiarezza il canone decimo nono dell'istesso Concilio, il quale per distruggere lo spirito d'avarizia che avea invaso non pochi Rettori delle Chiese, dopo d'aver ordinato, che cessino dalla prefettura del loro Monistero l'Abbati, e siano deposti li vescovi, che abbiano d'ammettere per denaro gli altri rispettivamente agl'ordini Ecclesiastici, ed al Monistero, soggiunge poi che siano discacciati dal Monistero, il governo del quale passi in mani degli altri, così l'Abbadesse, come l'Abbati, che non si trovano Sacerdoti.... « Qui presbyteri ordinationem non habent » L'altra condizione richiede, che l'Abbati debbano essere benedetti; vale a dire destinati, e promossi al loro grado secondo il costume legittimo dalle mani del Vescovo (9), quali appunto sogliono essere l'Archimandriti, superiori perpetui de' loro Monisteri. Ond'è che non possono godere l'istesso privilegio vescovile l'altri Superiori fra 'Monaci, la prefettura de' quali è limitata a tempo, o dipende dalla volontà degli Elettori.

Con ragione esclude questi tali superiori dall'accennato pri-

(9) Quanto dice il Bellusci è perfettamente conforme alla teologia bizantina, che in ogni ministero sacro presuppone due mandati, che ci sia cioè l'investitura dallo Spirito Santo e dalla comunità ecclesiale («... è parso bene allo Spirito Santo e a noi...» Atti: XV, 28). Giustamente il 14 can. del II Niceno fa distinzione tra i superiori dei monasteri che hanno ricevuto l'investitura dall'alto e cioè la *χειροθεσία* per mezzo dell'imposizione delle mani del vescovo, dono permanente perché non dipendente dagli uomini e i superiori ad tempus senza *χειροθεσία* che in nessuna maniera sono atti a conferire gli ordini minori, non avendo la chiesa dato ad essi facoltà e... *nemo dat quod non habet*.

vilegio Goar nelle note, che fa all'ordinazione dei lettori Greci n. 3 p. 200; ma inconsideratamente li chiama col termine Greco ἡγουμένους, quando che dal Niceno II nei canoni citati, ed in molti altri questo titolo ἡγούμενος si da spesso ai soli abbati perpetui (10) e capaci della facoltà d'ordinare Lettori. Dall'istessa facoltà comunicata all'Abate di poter conferire il chericato, bisogna inserire che differente sia stata sempre la Tonsura, che loro praticavano per diritto ordinario sopra i Laici, quando li ammettevano nel Monastero, da quella, che usavano in virtù d'un puro privilegio, quando poi li conferivano l'ordine di Cherico. Senza parlare del costume della Chiesa Latina, la Greca fu sempre attenta a non confondere queste due tonsure; mentre nell'istessa rubrica dell'Eucologio, ove preferire il ceremoniale dell'ordinazione del Lettore ordina la diversa maniera, con cui dovrà presentarsi al vescovo l'ordinando Laico dall'ordinando Monaco; cioè quello colla solita veste, e col capo scoperto, ed il Monaco vestito con Mandia, ossia Pallio, quale specie d'abito concedendosi soltanto ai monaci perfetti, suppone di più, che il Monaco in qualunque stato si trovi nel corso dell'Istituto Religioso, oltre la tonsura monastica, che prima già ricevette, debba necessariamente ricevere anche l'altra ecclesiastica, se vorrà incamminarsi per i gradi Chericali. Perciò Balsamone in più luoghi p. 32, p. 22, 228, esclama contro l'ordine di quelli, che si facevano Leviti, d'ammettere all'ufficio dei Lettori coloro, che si trovavano decorati colla sola Tonsura Monastica, corroborando il suo sentimento col-

(10) Già assai prima dei tempi di Bellusci, si cominciò a chiamare Archimandriti i superiori perpetui dei grandi monasteri, elevati a tale grado con la designazione dall'alto o l'elezione della comunità, ma sempre con l'imposizione delle mani del vescovo. Il Niceno secondo distingue tra egumeni con o senza χειροθεσία usando però per entrambi indifferentemente il termine. In Russia sono archimandriti i superiori delle prime due categorie di monasteri, secondo l'importanza; egumeni i superiori dei monasteri inferiori di terza categoria. Anticamente non era così. Sembra anzi che Egumeno fosse più che archimandrita. Posteriormente invalse l'uso di dire archimandriti i superiori dei grandi monasteri con ordinazione sacra, Egumeni i superiori dei monasteri minori o almeno senza ordini sacri (presbiterato o diaconato), Kathigumeni o Kathijemones i superiori se diaconi o sacerdoti. Ma la tradizione non è costante. La verità è che questi termini variano secondo i tempi e secondi i luoghi e si confondono fra di loro. Oggi al monte Athos si chiama Proigimènos il superiore ad tempus dei monasteri idiorritmi, mentre altrove questo nome designa i superiori nominati a vita che per una qualsiasi ragione si siano dimessi.

l'autorità del Concilio Costantinopolitano (11), celebrato sotto Nicolò Patriarca, del Trullano, e del Niceno II°. Confessa che v'era al suo tempo introdotto un costume contrario in alcune chiese; ma egli lo dissaprova, come corrutela illegittima, ed ingiuriosa ai sacri canoni, distinguendo tra le Tonsure quella, che si riceve dalle mani del vescovo, che si chiama *ἐπικουρίς ἀρχιερατική*, e l'altra Monastica, denominata *μοναχική ὑπόκαρσις*. Così camminava la cosa in questi tempi di mezzo; ma diversamente doveva essere prima del secolo IV° e V°, quando secondo il sentimento degli Studiti i Chericì non erano obbligati di portare nel capo né la corona, né altro segno particolare per distintivo del loro carattere, se non che la modestia. Se gli stessi Laici furono sempre mai avvertiti, anzi strettamente comandati dai sinodi e dai Padri di comparire colla capellatura breve, come corrispondente al precetto dell'Apostolo, maggiormente dovevano in ciò risplendere i cherici, destinati ad essere non meno nella modestia, e nel portamento esteriore, che nella santità dei costumi, e nella dottrina la luce il modello e l'emplare a tutto il resto del popolo. Allora dunque giusto il parere di Tommasino p. I L. 2 c. 41 n. 8 non si poteva esigere la Tonsura Chericale, non ancora introdotta dai monaci, i quali si radevano interamente sotto il pettine; vale a dire più al vivo, e con una capellatura più corta di quella dei cherici, come questi la portavano più breve dei laici. Certamente in quei primi tempi non si faceva strada allo stato Chericale colla sola Tonsura, ma sempre colla collazione d'un qualche ordine.

Che nei tempi poi di mezz'età sia cominciata anche presso i Greci a costituire il chericato la sola Tonsura vi sono documenti di molto peso. Sebbene Zonara (12) in Can. 14 Sjn. VII° condanni l'ordine di quelli, che leggevano le divine scritture nella Chiesa, senza essere stati ordinati Lettori, ma soltanto tonsurati; Balsamone però, che scrisse dopo, approva replicatamente questo co-

(11) Si tratta del concilio di Costantinopoli celebrato sotto il Patriarca Nicola nel 1087, durante il regno di Alessio Comneno. Un gruppo di monaci posero al sinodo undici domande, di carattere disciplinare e si ebbero la risposta con valore di legge per il diritto canonico bizantino. La prima domanda, con relativa risposta, si riferisce alla citazione del Bellusci.

(12) Zonaras Giovanni. Altro celebre canonista bizantino nato alla fine del sec. XI, autore anche di una « Epitome delle storie » che va dalla creazione del mondo alla morte di Alessio I Comneno e composto tra il 1118 e il 1160.

stume, che malamente asserisce di venir condannato da alcuno. In CAN. 33 Trul. Nota quod simul ac acceperunt aliqui tonsurae characterem, a manu Antistitis, eos pro clericis habet Canon. Audi enim nonnullos dicentes non esse Lectorem, nec dici clericum, qui non sit in templi clerum relatus, sed solam habeat tonsuram; L'istesso in termini più espressi replica nel Canone 14 del Sinodo VII^o, ove dichiara di vantaggio, che coloro che avranno ricevuta la sola tonsura dal vescovo, o dall'Abate, cadendo in qualche delitto, debbono esser puniti, come cherici; che perciò non possano aver accesso entro l'Altare non leggere sopra l'Ambone, non essere promossi al grado Sacerdotale, soggiungendo finalmente di restar ammirato, come alcuni ardiscano di praticare il contrario con tant'abuso.

«Miror quomodo qui solas habeant tonsuras, et peccantes examinentur, et omnino ut Laici punientur. Vidi enim hoc per abusum fieri». Tutte queste ed altre simili autorità di Balsamone dimostrano evidentemente, che al suo tempo dai Greci non veniva solo considerata come distinta, ma anche separata effettivamente la Tonsura dal primo ordine, Tommasino (13) p. I Lib. 2. Cap. 42. n. 6 volendo, che i greci contenti di distinguere la Tonsura dal primo ordine, non mai accostumassero di separare l'una dall'altro, non ammettere fra loro alcuno per Cherico perfetto, se non sia stato ordinato Lettore o Cantore. Per non contraddire a se stesso, ed opporsi alle varie autorità di Balsamone, non nega d'essere Cherici quelli che siano decorati colla sola Tonsura; ma li chiama però piuttosto Cherici imperfetti, ed ombratili, che essendo stati certamente in uso nel secolo di Balsamone, non sa se ancora continuavano a suo tempo nella Chiesa Orientale «*quanquam Graeci distinguant, non tamen separant unquam tonsuram a primo infimoque minorum ordinum. Ita non est quisquam inter eos perfectus Clericus, nisi qui Lector saltem, vel Cantor sit. Perfectum dixi Clericum, ut ne conflictares ipse mecum, et cum Balsamone, qui Clericos Umbratiles quosdam nobis supra exhibuit, quin an adhuc in orientali Ecclesia sint ulli, haud satis explora-*

(13) Tommasino è uno degli scrittori occidentali più citato dal Belusci. Si tratta di Thomassin Luigi, prete dell'Oratorio, francese (1619-1695), autore di rinomate opere teologiche e giuridiche. L'opera più citata, nel corso dello scritto, è *Vetus et nova Ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios distributa in tres partes sive tomos*, Paris 1688.

tum habeo. Erant certe Balsamonis Evo, et eo tempore quo defluerat a Concilio Niceno II^o ».

Checchessia se i Greci anche oggi sogliano separare la Tonsura dal Lettorato, basta soltanto ora sapere, che anche essi non meno che i Latini dopo il secolo IV^o e V^o cominciarono a stimarla e considerarla come una funzione ecclesiastica, destinata per iniziare ed abilitare i novizi ai gradi della Chiesa ed a far strada allo stato Chericale. Considerata la comune sentenza dei Teologi e dei critici moderni, che la Tonsura non abbia acquistata nella Chiesa questa nobile prerogativa, se non che lungo tempo dopo, non si potrà giammai crederla istituzione divina, e decorata della dignità sacramentale secondo il parere de' canonisti, che cerca con ogni sforzo difendere e sostenere Fagnano de Stat. et qual. c. cum contingat. Una volta però che in questa mezza età restò fornita colla facoltà di poter introdurre allo stato ecclesiastico, fu allora conveniente, che i vescovi riserbassero la di lei collazione a se soli, e non la comunicassero agli altri, se non ché in virtù d'un privilegio speciale. Non solo conviene, ma è necessario ancora, che presso i soli vescovi resedesse l'ordinaria facoltà di conferire i gradi del Sacerdozio, essendo stati essi appunto collocati dallo Spirito Santo per reggere e governare la Chiesa di Dio. S. Tommaso in Suppl. 3. p. 2. q. 38 art. I li rassomiglia perciò a proposito ai Regnanti e Principi politici, i quali soli godono la prerogativa di poter conferire in tutti gli stati e provincie loro la carica degli officii inferiori.

L'altri dunque, fuorché i vescovi, non s'intendono costituiti nella dignità di conferire ordini, se non che per concessione speciale della Chiesa la quale però, come dice S. Tommaso in Suppl. 3. p. q. 38 art. 3, si dispensa solamente per l'ordine che non hanno immediata relazione al vero corpo di Cristo, quali sono i Minori sin al suddiaconato. Infatti questi soli si legge d'esser stati sempre mai dalla Chiesa concessi di potersi conferire dai semplici Preti e non già l'altri superiori, come sono il vescovado, il presbiterato ed il diaconato. E' segno dunque evidente, come riflette saviamente Gotti de ordinis Sacr. hac 22. q. 2, che la potestà di conferire tali ordini non abbia potuto delegarsi e comunicarsi giammai, come appartenenti ai vescovi soli essenzialmente per diritto divino, essendo per altro conveniente, che i principali ministri della Chiesa, i quali devono per ufficio ministrare i sacramenti ai fedeli, non possano costituirsi, se non che dai ve-

scovi, che sono della Chiesa i principi supremi. Per quanto sia breve la risposta, che fin qui v'ho data, facendovi vedere la Tonsura chericale non meno che l'ordini minori, considerati costantemente dalla Chiesa Greca, come distinti e diversi di natura dalla Tonsura e professione monastica, mi do a credere di doversi riuscire di piena soddisfazione. Voi certamente non abbiate desiderate queste notizie, che meglio illuminarvi della verità del principale dubbio, che n'avete proposto. Io perciò anche ebbi maggior piacere di trattarle, stimandole necessarie, anzi che improprie, per dilucidare a fondo, se il vescovo greco debba far professione monastica, come suppone ed espressamente asserisce D. Pompilio Rodotà nella sua Storia del Rito Greco in Italia Lib. 3 cap. IV^o p. 76 e 78. Imperocché conoscendosi quindi la massima differenza, che passa tra l'Istituto Monastico e l'ordine chericale, come diversi d'istituzione, di natura, di fine e di dignità, dobbiate persuadervi che non vi sia stata mai questa necessità di doversi quello presupporre a questo. I gradi del sacerdozio non si devono in verità considerare, se non che per relazione del Sacramento dell'Altare, a cui non avendo nessun ordine né mediato né immediato la professione dei monaci, non si sa per conseguenza capire, come ella possa necessariamente richiedersi alla dignità del vescovo greco. Il ministero ecclesiastico infatti presso i greci vien compreso soltanto dai vescovi, sacerdoti, diaconi, suddiaconi e lettori o cantori, non intendendosi altro con questi due ultimi nomi che un sol ordine, chiamato ora Lettorato, ora Cantorato secondo il diverso ufficio, che conferisce il vescovo di leggere o di cantare con una sola ordinazione (14). Tal costume dalla Chiesa Greca è tutto favorevole alla sentenza dei Teologi Latini, i quali vogliono che anche presso loro il cantorato sia annesso al lettorato, e non già alla Tonsura, con formare perciò un ordine diverso, come coll'altri canonisti sostiene Fagnano nel sopra citato luogo. Circa il resto non si fa dai Greci nemmeno menzione dell'altri tre ordini, che i latini sogliono conferire all'accoliti, all'esorcisti ed all'ostiarii (15). Non è che trop-

(14) Il Lettorato è oggi il primo ordine nella liturgia bizantina. Si confonde anche col cantorato. Il vescovo ordinante dà al lettore in mano le lettere degli apostoli, mentre al cantore dà a leggere il salterio.

(15) Non conosce l'oriente bizantino questi ordini minori dell'occidente. Almeno oggi. L'ufficio dell'ostiario e dell'accolito vengono espletati dallo Ypodiacono.

po confusa e niente decisiva la memoria che di questi tre ordini ne fanno le Novelle di Giustiniano, il Nomocanone di Fozio, l'epistola, che S. Ignazio scrive agli Antiocheni, il Concilio Laodicense can. 26 e S. Epifanio post heres. 80. Altri quindi non potrà inserirsi se non che questi siano stati dai Padri antichi giudicati puri e semplici uffici e non già ordini, come crede Simeone Tessalonicense (16) presso Goar Ord. Lect. n. 2 in fin. (17); od almeno che quantunque una volta abbiano avuto un tal carattere, cessarono frattanto da lungo tempo prima dello scisma di Fozio, come asserisce Arcudio Lib. 6 c. 10, p. 420 (18). Infatti oltre i tanti Eucologi antichi e moderni, che servendo a noi di rituali, non fanno mai menzione d'altr'ordinazione inferiore al Lettorato, abbiamo uniformi a questo sentimento il canone decimo del Concilio Sardicense (19), ed il celebre Dialogo che S. Giovanni Damasceno scrisse contro i Manichei. Il lodato Sinodo numerando espressamente tutti gli ordini per i quali gradatamente si ascende al vescovado, accenna il Lettore, il suddiacono, il diacono, ed il sacerdote, ma non fa memoria alcuna dell'ostiaro, dell'esorcista e dell'accolito. Damasceno nel citato luogo ricercando l'origine ed il principio in tutte le cose, quando poi arriva a parlare degli ordini, afferma di avere anche questi il loro principio, e spiegando quale egli ne sia, costituisce nel primo grado il Lettore, a questo fa succedere immediatamente il suddiacono, poi il diacono indi il prete e finalmente il vescovo «Principium est etiam secundum ordines veluti primus gradus est Lectoris, deinde Hipodiaconi, deinde Diaconi, tum Presbyteri et tandem Episcopi».

(16) Simeone Tessalonicense, noto scrittore bizantino, arcivescovo di Tessalonica, dove morì nel 1429. I suoi scritti liturgici fanno testo per chi si occupa di liturgia bizantina Cf. Migne PG. T. CLV.

(17) Goar Giacomo dei PP. Domenicani, più volte citato, 1601-1653, nato a Parigi è morto ad Amiens. Studioso di bizantinologia, pubblicò la sua opera più famosa: «Euchologium sive Rituale Graecorum» 1647 e tradusse molte opere di autori greci.

(18) Arcudio Pietro, nacque a Corfù il 1562 e morì a Roma nel 1633. Ebbe Soleto di Puglia come patria adottiva, essendo il paese di origine greca. Fu uno dei primi alunni del collegio greco di Roma e scrisse varie opere, tra cui la più nota: De concordia Ecclesiae Occ. et Or. in septem sacramentorum administratione, 1616, qui citata dal Bellusi.

(19) Il concilio provinciale di Sardica radunatosi attorno al 343 si occupò anche di disciplina formulando ventuno canoni, di cui il X ordina che nessuno sia promosso all'episcopato se non dopo gli ordini del lettorato del diaconato e del presbiterato. Non fa nemmeno menzione dell'ipodiaconato.

Non vogliate ora di grazia credere le citate autorità come troppo soverchie, e fuori di proposito, perché oltre il costume, che provano della Chiesa Greca di non riconoscere altri ordini inferiori al Lettorato, servono anche per dimostrare che tra tutti i gradi, che s'hanno da percorrere prima d'arrivare al Vescovado Greco, giammai si trovi annoverata la professione monastica. Quando ella fosse stata antecedentemente richiesta, come condizione necessaria a quella sublime dignità, certamente non sarebbe passata in silenzio dai Concilii e dai Padri, specialmente quando questi a minuto e con distinzione annoverano i gradi e gli ordini tutti, nell'esercizio dei quali bisogna prima occuparsi, chi deve ascendere all'onore di Vescovo.

Questa riflessione appunto avrebbe dovuto prima fare D. Pompilio, quando nel citato luogo afferma d'essersi fatta riflessione, che il vescovo Greco debba professare l'ordine monastico. In questo capo senza meno avrebbe risparmiata la pena, che assicura d'aver egli assaggiata in sentire, che Monsignor Archiopoli non vada vestito di nero, colore adattato ai vescovi Greci Regolari. Monsignore sapendo di non esser legge alcuna, che a ciò l'obbligasse, non si sognò mai di sottomettersi all'Istituto Monastico; né la S. Sede si prese allora la cura d'ordinargliela in tempo della di lui consacrazione. Questa sola indifferenza della S. Sede avrebbe dovuto bastare al nostro Storico per conoscere l'insussistenza delle sue censure; perché ella sicuramente non avrebbe colla solita vigilanza mancata d'esigerne l'osservanza di quella legge, che egli si suppone, se veramente questa vi fosse stata. Io non nego già d'essersi osservato più volte nella Grecia questo pio costume, che i vescovi eletti da ceto secolare, prima di ricevere il Carattere Vescovile, abbiano voluto professare l'Istituto Monastico. Il concetto d'esemplare pietà e di religiosa osservanza, che i Basiliani s'aveano ivi acquistato, arrivò non solamente a procurare loro nell'elezione dei vescovi quella preferenza, che una volta cagionò il malcontento e l'amare doglianze di quel Clero, come riferisce Niceforo Gregora (20) L. I^o c. 34 e

(20) Niceforo Gregoràs nato ad Eraclea del Pon'to nel 1295 e morto nel 1360 a Costantinopoli. Fu alunno del Patriarca Giovanni Ghlikys e fu apprezzato studioso e filosofo. Grande amico dell'imperatore Andronico Paleologo, alla cui deposizione ebbe delle persecuzioni e si fece monaco. Fu lui il primo a correggere il calendario giuliano, ma la riforma

L. 2 c. 28 ma servì di vantaggio per indurre alcuni vescovi presi dal rango secolare d'aggregarsi al ceto loro. A tenore dello spirito che li dominava, questi tali si prefiggevano il fine d'abbracciare l'ordine monastico, argomentandosi chiaramente dagli esempi, che ne racconta l'istoria, che alcuni a ciò s'inducevano per dimostrare la tenera divozione, che professavano alla vita regolare; altri per accattivarsi l'animo del popolo con questa pratica d'apparente pietà; ed altri finalmente per coprire il loro passaggio istantaneo ed illegittimo dallo stato laicale alla dignità di Prelato della S. Chiesa. Un tale costume però, per quanto sia pio, non arrivò mai ad introdurre nella Chiesa Greca nè qualche legge, che s'intendesse di necessaria osservanza; nè quella persuasione presso il popolo, che non giudicasse per veri e legittimi Pastori i vescovi consacrati senza l'antecedente professione monastica, come pare, che un tempo si credevano gli Arcivescovi della Chiesa Cantuariense d'Inghilterra. Tom. de ver. et nov. eccl. disc. p. I° L. III° c. XVIII n. III°.

La maniera, che praticò Paolo Cipro (21), antecessore di S. Tarasio, quando rinunciò il Patriarcato di Costantinopoli, comprova a chiare note l'insussistenza di quella supposta legge. Egli per avere favorito all'empietà dell'Imperatore Leone IV, Copronimo, che da semplice Lettore l'avea promosso al trono Patriarcale, dopo la morte di questo giurato nemico delle SS. Immagini, ravvedutosi del suo fallo, colla speranza d'ottenere da Dio il perdono mercè la penitenza, abbandonò la Chiesa di Costantinopoli e si portò a chiudersi entro un monastero. Isaacio Staberto ad *Ritum Ecclesiasticum hist. Eccl. observ. XI* raccontando questo fatto, riferisce la tonsura monastica, che Paolo ricevette allora nell'entrare nel monastero: «*hic in speciem Leoni Imperatori Iconomaco favebat; quapropter eo vita functo, crinem posuit, et in monasterium poenitentis causa secessit*» Surio in *vita Tarasii*

non fu accolta se non in occidente sotto papa Gregorio XIII. Ritornò in seguito all'insegnamento e lasciò molti scritti, tra cui la «*Storia Romana*» in 37 libri che va dal 1204 al 1259. Migne PG. t. CXLVIII-IX, 1-502. E' questa l'opera citata dal Bellusci. Evidentemente per «*Storia romana*» si deve intendere «*Storia bizantina*».

(21) Paolo VI il Cipriota, patriarca di Costantinopoli dal 780 al 784. Si mostrò debole con l'imperatore iconoslava Leone condannando le immagini, per cui, pentitosi sinceramente, si dimise e si fece religioso per piangere la sua colpa.

Mens. Febr. die 25 C. S. nel racconto dell'istesso successo ci fa sentire, che Paolo, dopo d'aver rinunciato il Patriarcato, s'arruolò nel numero dei Monaci e soggiunse nell'istesso tempo l'altra non meno interessante circostanza della mutazione dell'abito, che il medesimo allora fece « In numerum Monachorum se retulit, mutato habitu ». Ora se Paolo Ciprio dopo la rinuncia del Patriarcato s'arruolò tra i monaci, ci fa chiaramente vedere, che in tempo che faceva da Patriarca non era monaco e che per conseguenza non aveva antecedentemente professato l'Istituto monastico, quale in altro capo non avrebbe potuto più abbandonare, anche asceso al trono Pontificale. Nè nell'ingresso del monastero avrebbe avuto bisogno di ricevere la tonsura monastica e di cambiare l'abito, se prima di ricevere l'onore di Patriarca, si fosse professato monaco, perchè i vescovi assunti dal ceto regolare secondo la disciplina degli antichi tempi dovevano anche sul trono confessare e seguire non l'osservanza solamente delle pratiche e virtù monastiche (22), le quali non si opponevano all'esercizio della dignità loro, ma uniformarsi di vantaggio nel portamento esterno e non già nel solo colore, all'altri religiosi le stesse conseguenze, tutte contrarie alla supposta legge, che si vuole obbligare i vescovi Greci a farsi Basiliani, si potrebbero inferire da mille altri esempi simili, anzi più chiari, e decisivi dell'accennato, se avessi tempo e luogo di riferirli. Non vorrei io ora, che mi s'opponesse la condotta di Fozio, il quale dopo d'aver conseguito l'ambizioso intento d'usurpare da semplice laico il trono di Costantinopoli, prima d'ogn'altra cosa si professò monaco (23), nel secondo giorno si fece ordinare Lettore, nel terzo Suddiacono, nel quarto Diacono, nel quinto Sacerdote e nel sesto, quando correva il S. Natale del Signore, Vescovo. L'esempio d'un perturbatore sfacciato di tutte le leggi divine ed umane, non credo, che si voglia per prova sicura della disciplina del suo tempo. Saviamente ri-

(22) Tutti i vescovi e gli stessi patriarchi bizantini, se presi dai religiosi, erano obbligati a portare l'abito e osservare tutti i precetti della vita religiosa. L'abbandono di essa, per chi ha già emesso i voti, è considerata dal diritto orientale come apostasia.

(23) La vittoria contro l'inconclostia fu soprattutto vittoria del monachesimo, per cui, causa lo strapotere dei religiosi, molti abusi erano venuti fuori a Bisanzio. Il patriarca Fozio, proprio nel tentativo di mettere un po' di ordine, sapendo di aver contro i monaci, o almeno molti di essi, da uomo astuto, si fece monaco; ma non gli giovò.

flette il dottissimo Tommasino de benef. p. I^o L. III^o c. XVII^o n. XIII^o, che Fozio abbia voluto con quest'arte coprire ed onestamente maliziosamente quella sua fretta precipitosa, condannata dai sacri canoni, con cui ricevette tutti gli ordini, imperocché i monaci allora non erano costretti ad osservare con tanto rigore quell'intervallo di tempo, che la chiesa preferisce tra un ordine ed un'altro sulla supposizione che la stessa vita monastica esercitata per lungo tempo si giudicava bastevole a supplire gli interessi degli ordini. Del resto tant'è vero, che Fozio non s'intese obbligato per forza di qualche legge a quella professione monastica, ma l'abbracciò unicamente per legittimare al meglio il passaggio istantaneo, che dallo stato laicale faceva a quello di vescovo, ch'egli stesso poi ne diede prove evidenti di questa verità. Nel falso Sinodo celebrato nella gran Chiesa di S. Sofia l'anno 879, Fozio, che ebbe l'abilità di maneggiarlo tutto al suo talento, fece ordinare dal secondo canone, che a tenore, come ivi si dice dei riti ecclesiastici nessun vescovo, arcivescovo o patriarca che una volta abbia voluto abbassarsi alla vita monastica, possa più ripigliare la sua dignità, sul motivo, che tutta la professione dei monaci consista nello spirito d'ubbidire e d'imparare e non già d'insegnare e di presiedere; nel dovere d'essere pasciuti e non già di pascere gli altri... «Synodus hanc negligentiam quoque corrigens, et ad ritus ecclesiasticos hanc inordinatam actionem redigens, statuit, ut si quis episcopus, vel aliquis alius ex pontificali dignitate, voluerit ad vitam monasticam descendere vel poenitentis locum implere, ne amplius Antistitis dignitatem usurpet. Monachorum enim professiones, subjectionis et discendi cupiditatis rationem habent, non autem doctrinae, vel primatus, nec alios, pascere, sed ipsos pasci profitentur». Sebbene l'astuto Fozio avesse aggiunto questo canone, come nota il dotto Scoliaсте di Zonara, in odio di S. Ignazio, quasi che a guisa d'Erode temesse, che ritornasse in vita quello, ch'egli avea tolto dal mondo; pure con ciò diede bastantemente da conoscere, che non stimava a proposito, che i monaci fossero innalzati alla dignità di vescovi o di patriarchi. E' vero che la di lui mira principale sia d'escludere unicamente quelli, che abbracciavano la vita regolare, dopo d'aver abbandonato il vescovado, le ragioni frattanto, che ne deduce di questo suo regolamento, sono pienamente adattabili anche agli altri, che si trovano monaci prima d'esser vescovi. L'umiltà, la soggezione, l'ubbidienza, la disciplina e la penitenza,

siccome a tenore del canone, formando il carattere ed il dovere dei monaci, impediscono di poter più riassumere il loro grado quelli, che dal trono vescovile passarono alla vita regolare, così devono essere d'uguale impedimento per l'istessa dignità ad ogni altro semplice e privato monaco. L'obbligo di subordinazione, di penitenza e di disciplina è uniforme in tutti i religiosi di qualunque condizione siano; anzi maggiore tra loro nei privati laici e nei semplici chierici, che in quelli, che essendo stati una volta Pastori, non si suppongono in appresso in uguale bisogno d'apprendere ed esser pasciuti. L'istesso dunque sconcerto e mostruosità, che Fozio si credeva di scansare dalla Chiesa col vietare ai vescovi di non potere ritornare nel loro trono, dopo d'essersi professati monaci, correranno sempre ugualmente a parer suo, quante volte ad ogni semplice religioso sarà permesso d'esser eletto vescovo. Checchessia però di questa sua abominevole avversione, ch'egli concepì contro il monachesimo, dopo di aver fatta strada al trono di Costantinopoli col carattere di monaco, mi basta che coll'accennato canone abbia il medesimo espressa la supposizione in cui stava, che nel grado di vescovo e di patriarca si potevano trovare anche persone, che non si erano prima soggettate all'Istituto monastico. Ogni uomo che d'età che secondo la regolata disciplina di Cristo abbia abbracciato lo stato di chericco o di monaco purché corra cogli opportuni intervalli tutti i gradi ecclesiastici; vale a dire trattenghi un anno nell'ufficio di lettorato, tre di diacono, due di suddiacono e quattro di sacerdote, potrà questi liberamente venir sublimato all'eminenza di vescovo. La disciplina dunque continuando sempre uniforme a supporre, che il vescovo o patriarca possa essere assunto da qualunque stato chericale o monastico, altro non prescrive, se non che debba prima passare per i gradi ecclesiastici; ma non già che sia anche tenuto di sottomettersi alla vita regolare. Mi lusingo che la vista di documenti si patenti nessuno abbia ardire di voler tuttavia sostenere quell'immaginaria legge, che obblighi i vescovi greci alla professione monastica. Per dimostrare però con maggior evidenza lo sbaglio di coloro, che buonamente s'addottarono questo sentimento, mi giova di proporre a riflettersi qui anche il canone decimo quarto del Concilio VIII^o Generale. Quivi quei SS. Padri fanno aperta differenza tra i vescovi, che erano presi dal chiostro, e quei, che si creavano dal secolo; mentre a tenore

della diversa condizione loro li prescrivono diversi regolamenti; vale a dire a questi che non potessero farne uso dell'Omoforio o sia del Pallio, se non che nei luoghi e nei tempi per tale onorevol insegna dalla legge o dalla consuetudine daterminati; ed a quelli ordinano, che non dovessero unquemaì lasciare l'abito monacale, anzi che con tale vestimento continuassero a mantenere inalterabile e costante il tenore dell'umile vita dei regolari « Sancimus » quest'è l'espressa e fedele traduzione del lodato canone « ut designati ad superhumeralia gestanda Episcopi certis statisque temporibus, temporibus illis ea, et locis gerant, ne hujusmodi cultu per fastum, et superbiam abutantur, aut..... tempore divini sacrificii, et quacunquē ecclesiastica functione ferant. Eos autem, qui vitam religiosam sunt sectati, et ad Episcopatus honorem sunt electi, ut religiosam vestem suam, habitumque monasticum servant, statuimus, nullunquē per fastum animique jactantiam huiusmodi habitum exuere audeat; ne suas inde, quas ipse sibi prescripsit, leges, violet. Quodsi quis Episcopus praeter designata sibi seu scripto, seu sine scripta tempora Omophorion tulerit, aut monasticam vestem abjecerit, vel corrigatur vel deponatur » (24). Questo solo canone bastando a mio giudizio a far chiaramente vedere quanto sia falsa l'obbligazione, che D. Pompilio suppone d'aver i vescovi Greci di professare la vita monastica, mi dispensa da tant'altre prove, che potrei abbondantemente raccogliere in conferma di questa verità. Non so dunque con ragione intendere, come il lodato Rodotà nel citato luogo si serva della seconda parte di questo canone e lo cita nel margine con le espresse parole, che ordinano ai monaci inalzati alla dignità vescovile di dover continuare l'abito del loro Istituto; e poi la disciplina in quanto alla prima parte con tanta indifferenza, che ivi stesso ardisce d'asserire d'essersi fatta riflessione, che il vescovo greco debba professare l'ordine di S. Basilio, il cui abito assume innanzi all'ordinazione. Cita quì per sua prova, è vero, il greco rituale p. 184, ma io non trovo prescrivere altro dalle rubriche di questo rituale, se non che le cerimonie del noviziato e della professione dei monaci, ma non già che il vescovo prima d'ordinarsi debba soggiacere a queste cerimonie ed a questa

(24) Si tratta del 14. canone della redazione greca e del 27. della redazione occidentale.

professione. Sicché devo credere ch'egli non avea veramente fatta attenta riflessione del prescritto del rituale greco, ne dell'intero tenore dell'accennato canone; ne di vantaggio avea presa la cura d'informarsi bene del fatto dell'ordinazione di Monsignor Archiopoli, quando non si fece scrupolo di censurarlo che non vestiva di colore nero?. L'imputazione di questa, qual si sia condannabile, innavvertenza farà certamente più onore a detto scrittore, che se m'avanzassi di dire, che il solo impegno, che avea d'inveire contro Monsignore, l'indusse ad ideare leggi nuove e supporre fatti giammai sortiti. Per non lasciar luogo a replica alcuna, voglio usargli per ora questa indulgenza, ch'egli siasi ingannato dalle parole illimitate di certi autori, che riferiscono d'esser stato solito presso i greci ad assumere mercè i vescovi dal ceto monastico. Ma siccome è fuor di dubbio che costoro siano stati sempre mai assunti anche dai secolari, così egli secondo le regole della buona critica avrebbe dovuto interpretare, che è l'assertiva di tali autori ossia una pura esagerazione; o almeno che debba intendersi limitata soltanto ad alcuni tempi e ad alcune Chiese della Grecia. Io per non dilungarmi senza bisogno, tralascio d'addurre quì tutte le loro autorità, non conoscendomi finora in necessità di dover prima confutare queste con distinzione, per poter poi liberamente cantare la vittoria contro il falso supposto di D. Pompilio. So che chi vuole discorrer con giudizio e con fondamento in qualche materia di disciplina ecclesiastica, basta che ricorra alle di lei fonti, quali sono i Concilj, le costituzioni pontificie e l'istoria approvata della Chiesa, non avrà bisogno di far gran caso di certe proposizioni pronunziate forse inconsideratamente da alcuni autori. Solamente dunque mi contento di farsi qui riflettere le parole troppo generali ed esageranti a questo proposito, di cui nelle note, che fa alla Liturgia di San Giovanni Crisostomo, si serve Goar nell'interpretare i due vocaboli greci *Μανδύας* e *Πρωτοσύγκελος*.

Il *μανδύας* interpretato per Cappa o Pluviale, vuole Goar, che essendo un abito proprio dei monaci, sia passato a divenire ornamento anche dei vescovi sul motivo che questi siano stati assunti dal ceto dei monaci.... «quam quidem Pontifices retinent qua sunt e monachorum coetu assumpti» io non nego, che quest'abito sia passato dai monaci all'uso dei vescovi, perché quantunque da principio sia stato comune da tutti i cristiani, in ap-

presso però restò in costume dei soli regolari. Gli antichi fedeli, quando rinunziavano il culto dei falsi Idoli ed abbracciavano la vera religione di Gesù Cristo, si credevano d'imitare l'umiltà del Redentore anche collo spogliarsi della toga, che era un ornamento di dignità, e vestirsi nell'istesso tempo del Pallio, che serviva per esprimere viltà e bassezza.

Quindi nacque quell'ingiurioso motteggiamento, che avevano spesso in bocca i Gentili contro i Cristiani: « a toga ad Pallium ». *Goar in pari habitus officium*. I monaci più degli altri rinunziando il mondo e se stessi e professando di tendere alla cima della sublime cristiana filosofia, si stimarono con specialità nell'obbligo d'adattarsi il pallio, che vien chiamato da Tertulliano rinunziatore dell'errore e gloriosa vestitura dei cristiani. Anzi col processo del tempo cioè che era comune a tutti i cristiani, divenne abito così proprio dei monaci, che Severo Sulpicio nella vita di S. Martino per contradistinguerli stimò di chiamarli non più turbe pallide dai digiuni continui, che con rigore osservavano, ma eserciti palliati dal Pallio, che vestivano. Sicché non trovandosi documento, che il Mandias, ossia Pallio sia stato praticato dai vescovi nei primi secoli della Chiesa, quando era comune a tutti i fedeli, c'è permesso di credere, che l'abbiano preso dai monaci, che ne conservarono costantemente l'uso (25). Ma non è affatto necessario, che tutti i vescovi greci abbiano dovuto essere eletti dall'ordine dei regolari, affinché un abito proprio di questi possa con buona ragione dirsi passato in costume di quelli. Secondo l'inedito parere di Tommasino siccome la modestia dei capelli era passata ai monaci dall'uso speciale che ne facevano i cherici, così la corona chericale dal costume dei monaci divenne ornamento dei cherici, senza però bisogno, che i cherici abbiano do-

(25) E' questa, probabilmente, l'opinione più esatta. Ma non si deve escludere l'opinione che, indipendentemente dal Mandias monastico, anche i vescovi l'abbiano dalla tradizione cristiana antica. Come altrove abbiamo già osservato, tra il Mandias episcopale e quello monastico la diversità sta nel colore, scuro — viola o violaceo — per gli uni e nero per gli altri e nella sovrapposizione dei « fiumi » e dei « pòmata » al Mandias episcopale. Tardivamente si è aggiunta (sempre a quest'ultimo) anche un po' di « coda » più o meno lunga. Qua e là, soprattutto tra i russi, gli archimandriti hanno incominciato a portare il Mandias di colore dei vescovi, anzi aggiungendovi i « pòmata » ma senza i fiumi. Disgraziatamente, sempre tra i russi, imitati dai rumeni, non mancano casi di archimandriti che indossano tutte le insegne episcopali, persino la mitra e il pastorale.

vuto perciò essere qualche tempo tutti monaci. Non altrimenti il color nero divenne nella Chiesa Romana proprio degli ecclesiastici, da che il monachesimo, come riferisce Benedetto XIV^o Notf. 71 L. 2 n. 7., s'introdusse nel clero secolare o si diede principio ad assumere i vescovi dallo stato monacale, quando che prima si praticava piuttosto il paonazzo od il castagnino, che oggi restò riservato ai soli vescovi, che non sono regolari ai familiari del Papa, ed agli alunni del seminario della Chiesa Romana. Oltre a tant'altr' autori così parimenti la discorre Baronio nell'an. 393 n. 48, ove nota la varietà dei tempi, essendo stato il color nero, che oggi specialmente dopo il Tridentino, ed i Concilii di Milano, fà la gloria degli ecclesiastici, condannato tempo prima assieme col bianco da S. Girolamo, quando scrisse a Nepoziano de vita clericorum « vestes pullas aequae de vita, ut candidas ». Frattanto non v'è nessuno, che ardisca di dire, che nell'occidente tutti i vescovi o i chierici siano stati assunti dal ceto monastico, affinché il colore proprio di questo abbia potuto passare in costume degli ecclesiastici secolari. Bastò ad introdurre una tale consuetudine la preferenza, che nella Chiesa occidentale avea una volta acquistato l'ordine chiamato dei Neri, quali sono i monaci Cassinesi e l'altre congregazioni dell'Istituto di S. Benedetto, che si vestono di nero, come riferisce il non meno nelle Greche, che nelle latine lettere dottissimo Macri. Egli a questo proposito racconta, che siano stati otto Sommi Pontefici assunti dalla congregazione Cassinese, oltre quattro altri eletti dall'altre congregazioni dell'istesso S. Benedetto, di più due mila cardinali, sette mila arcivescovi e quindicimila vescovi. Cita per conferma l'attestato di Giovanni XXII^o, il quale dopo tant'altre glorie, che conta della religione benedettina, riferisce per epilogo d'ogni encomio, che la Chiesa Romana sia stata governata da quel SS. Ordine non meno di cinque secoli.

Non diversamente dovette succedere nell'oriente, ove la venerazione e la preferenza, che s'aveano acquistati i Basiliani d'essere sempre mai destinati al governo di quelle Chiese, avranno potuto introdurre alcun abito loro per uso sacro dei vescovi. Non è necessario per ciò di quindi argomentare che tutti i vescovi Greci siano stati monaci; nè posso credere mai d'averla così inteso l'istesso Goar, le di cui parole non si devono conseguentemente interpretare, che per amplificazione.

Nell'istessa maniera bisogna supporre che abbia inteso parlare questo dottissimo scrittore liturgico nell'interpretare il significato e l'ufficio del Protosincello. Questa parola ibrida deriva dalle voci greche *πρῶτος* e *σὺν* e dalla latina *cella*, che i greci avendo adattato da molto tempo, formarono quindi altri simili vocaboli, *κέλλιον*, *κελλάριον*, *κελλάριος*, *κελλαρίτης* *κέλλας* o meglio *κέλλια*, che significano le celle dei monaci. Sincello dunque vale l'istesso che domestico, camerata, abitatore dell'istessa cella. Così appunto *κατ'ἔξοχὴν* veniva chiamato quel monaco, ch'era destinato per servire nel palagio del Patriarca e che perciò avea luogo di consigliare e di maneggiarsi nei negozi più delicati e rilevanti che al medesimo spettavano. Questi senza tralasciare il religioso esercizio, che gli prescriveva l'ordine monastico, come nota Goar, s'occupava di continuo tra gli affari del Palagio patriarcale, da dove mai si dipartiva giorno e notte, quando che agli ufficiali della Chiesa Costantinopolitana era proibito di poter ivi pernottare. I Patriarchi riferisce il lodato Autore, essendo stati sempre assunti dai monasteri, affinché non avessero da distribuire ai monaci loro familiari ed amici le dignità della gran Chiesa di S. Sofia ed il governo delle metropoli, s'è stimato bene di provvedere con legge particolare, che i soli ecclesiastici secolari potessero venir promossi a quell'onorevoli cariche ma che a questi nell'istesso tempo non fosse permesso di pernottare nel Palagio del Patriarca, affinché non avessero da oscurare ed avvilitare la di lui dignità col fatto e coll'aria loro. Per dar compenso frattanto ai bisogni del Patriarca, sembrò bastevole la facoltà concessagli di poter ritenere sempre presso di se giorno e notte un altro monaco, che avendo luogo nell'istessa di lui cella, fu chiamato sincello.

Il racconto fin qui di Goar, che ad altri diede motivo d'inferire, che tutti i vescovi greci siano stati sempre assunti dall'ordine monastico, a me pare, che serva piuttosto per confermare il sentimento contrario che finora ho inteso di sostenere. Tralascio di riflettere, che Goar nella sopra citata storia intenda di esprimere che i soli patriarchi della Chiesa di Costantinopoli venivano assunti dal ceto monastico, senza che faccia ivi motto alcuno dei vescovi o degli altri patriarchi dell'oriente. Questo suo sentimento pare ch'egli spieghi con chiarezza, mentre riferisce il divieto, che ai patriarchi si fece di non poter conferire ai monaci l'onore della gran Chiesa, sotto il nome della quale non dovrà cer-

tamente intendersi altra, che quella di S. Sofia, ch'era la Patriarcale di Costantinopoli.

Nè voglio qui muovere questioni, se gli stessi Patriarchi di Costantinopoli siano stati veramente sempre presi dai monaci a tenore dell'accennate parole di Goar, bastandomi d'aver sopra dimostrato coll'esempio di Paolo Ciprio e potendosi da tant'altri esempi chiaramente provarsi, che anche in quel dominante trono sedettero sempre mai vescovi, che aveano sempre prima vissuto nel secolo e giammai s'erano arruolati tra i monaci. Mi basta presentemente notare che circa il governo dell'Altre Chiese inferiori Goar stesso pare di spiegarsi bastantemente, che queste con specialità le dipendenti del Patriarca di Costantinopoli solevano spesso, anzi sempre conferirsi ai soli secolari, almeno quando quel patriarca era monaco. Imperocchè volendo egli addurre la ragione dell'accennata legge, la quale pose freno all'ambizione dei monaci di non poter aspirare all'altre dignità della Chiesa mercè la protezione, che godevano del Patriarca, loro confratello, fa espressamente sentire d'esser stata questa pubblicata, affinché i patriarchi affezionati naturalmente all'altri dello stesso Istituto regolare, non avessero da dispensare a loro non solamente le cariche della Chiesa costantinopolitana, ma il governo anche delle Metropoli. «*Patriarchae ne sibi longa necessitudine devinctis aliis monachis Ecclesiae Magnae dignitatis sicut et Metropoles regendas commiterent, peculiari canone sancitum est*». E se dunque questo canone ha inteso di togliere la facoltà al Patriarca di poter promuovere i suoi monaci al governo delle Chiese Metropolitane, bisogna argomentare, che queste solevano, almeno sempre mai conferirsi anche ai secolari. Di termini più chiari ed espressivi per l'intento nostro si serve Morino de sacris Eccl. ord. p. 4 n. 35 nell'interpretare l'istesso nome Sincello; ove ricorda al lettore d'essere stato solito di scegliersi dal numero dei monaci i patriarchi e parecchi vescovi greci «*In memoriam lectori revocandum est, Patriarchas ut et plerosque Episcopos, e monachis elegi solitos*». Sicchè l'autorità di Morino dovrà valere per intendere meglio la mente di Goar, che accettato il Patriarca, l'altri vescovi della Grecia erano spesso assunti anche dallo stato secolare. Anzi non asserendo mai ambedue questi autori, che tutti i patriarchi siano stati sempre eletti dai regolari, ed osservandosi al contrario chiaramente dall'istoria che anche i secolari alle volte fossero stati sublimati a

quella dignità, dobbiamo aver per certo che essi come peritissimi della disciplina della Chiesa Greca, abbiano inteso di riferire soltanto la preferenza, che specialmente in alcuni tempi e per alcune Chiese aveano acquistati i monaci d'essere per lo più inalzati a quel onorevole grado. La stessa dignità di Sincello nemmeno era così limitata e propria dei monaci che non fosse stata spesso comunicata anche ai secolari. Sebbene il nome di sincello sia derivato dai monaci, da che questi si introdussero a presiedere alle Chiese Patriarcali il di lui ministero però dovette esser in uso più prima potendosi con ragione supporre, che anche i patriarchi abbian avuto in loro continua compagnia un ministro a cui fidassero i loro negozi. Infatti quell'Anastasio Prete di cui si serviva Nestorio per suo compagno indivisibile e per spargere il veleno della sua empia eresia quantunque venga chiamato sincello di Nestorio da Teofane e da Anastasio nell'anno 423, non lo citano però mai con questo titolo Socrate ed Evagrio. La ragione s'è, come nota nel citato luogo Morino, perchè quantunque egli esercitasse veramente la carica di sincello presso Nestorio, Patriarca di Costantinopoli, non s'era frattanto allora per anco introdotto questo glorioso titolo.

Sicchè possiamo farci leciti d'inserire, che una carica così antica sia stata in mano dei secolari, prima che venisse decorata col titolo di sincellato, e per conseguenza prima che fosse stata assieme col patriarcato conferita ai monaci. Nè quindi però i monaci arrivarono a goderla soli sempre in appresso coll'esclusione perpetua dei secolari. L'istesso splendore delle tante prerogative che aveano conseguite i sincelli per l'accesso continuo ed immediato che godevano presso il patriarca, specialmente da che ottennero la preferenza di succedergli per lo più nella dignità fu cagione che l'onore loro ambito venisse rapito non solamente dagli altri Magnati secolari ma dagli stessi fratelli e figli dei Cesari. Perciò l'Imperatore Leone il Savio come lasciò scritto Cedreno, procurò con impegno la dignità di sincello al suo fratello Stefano, che dopo esser stato discacciato Fozio fece di arrivare di vantaggio al trono Patriarcale. L'istessa carica procacciò all'ultimo suo figlio l'imperatore romano Lecopene, il quale secondo l'attestato dell'istesso Cedreno e di Zonara, dopo d'aver coronati con pubblica solennità nella Gran Chiesa i due primi figli Stefano e Costanti-

no, fece che il Patriarca tonsurasse l'altro figlio Teofilatto e l'ordinasse cherico e poi suddiacono ed indi lo creasse anche sincello. La sublimità di questa prerogativa acquistata da sincelli d'essere preferiti nell'elezione del Patriarca e spesso anche dei metropolitani, fomentò a tal segno la loro presunzione sin a voler contendere il primo luogo nella chiesa ai metropolitani stessi in tempo del divino sacrificio. Cedreno racconta che nel giorno di Pentecoste siasi perciò insorto gran tumulto «Metropolitani non ferentibus superiore loco syncellos sedere». Non soggiunse egli la maniera con cui si pose fine a quel litigio ne chi abbia perduto la causa. Checchesiasi però di ciò accaduto, la sola arditezza dei sincelli di pretendere nella chiesa un luogo superiore ai Metropoliti, basta farsi comprendere l'aria, l'autorità e l'onore grande, che s'avevano acquistato. Quindi essendo la loro dignità molto desiderata, i patriarchi furono costretti di moltiplicare per poter soddisfare all'ambizione di molti, che la ricevevano. E sebbene in tempo di Eraclio Imperatore a richiesta di Sergio Patriarca siasi pensato di mettere freno a tanta profusione con limitare a due soli l'onore di questo grado, come si legge nel diritto orientale Lib. 2 Eraclii Novella 2, ciò però nonostante in appresso tornò di nuovo a crescere il numero di tali graduati. Per stabilire poi l'ordine fra loro, s'introdusse allora il costume di chiamarsi il primo sincello *πρωτοσύγκελος* e continuando a moltiplicarsi il fatto dei titoli a proporzione che cresceva l'ambizione sempre ingorda, ultimamente s'inventò per esprimerlo altro vocabolo più magnifico; vale a dire *μέγας πρωτοσύγκελος*. Questo primo grado dei sincelli che per lo più succedeva a quello dei Patriarchi, veniva con specialità conferito dal solo Imperatore, restando al Patriarca la sola facoltà di eleggere l'altri sincelli, come riferisce nel sopracitato luogo Goar coll'autorità di Paolo Diacono *Histor. Lib 21*.

Bisogna frattanto avvertire, che i sincelli non siano stati mai riconosciuti ed annoverati tra gli ufficiali della Chiesa e perciò non è meraviglia se di loro non facciano affatto menzione nè Codino, che descrive con tanta esattezza la dignità della gran Chiesa di Costantinopoli, nè Giovanni Citri che riferisce ed interpreta a minuto l'istessi onorevoli uffici. Il sincellato insomma non fu mai stimato dai greci per officio o ministero ecclesiastico, che essi sogliono chiamare *officion*, *arhontichion*, *dhiakonima*; ma una pura

e semplice dignità (26): dignità però tale, che, come brevemente ho fatto vedere, veniva ambita e ricercata più d'ogn'altra e che per lo splendore delle sue eminenti prerogative sdegnò di trattene sempre nelle mani dei soli monaci e passò spesso nella persona dei primi Magnati secolari. Pare mi sia molto allontanato dall'argomento, che m'ho proposto di dover qui trattare; ma mi si farà subito ragione di non aver trascorso fuor di proposito, qualora si considera, che conveniva non poco all'intento mio l'esporre il pregio, il destino e le vicende della dignità del Protosincello. Oltre al bisogno di dover siffattamente dichiarare meglio il senso della citata autorità di Goar, avendo fatto vedere, che anche questa dignità, la quale era in grado prossimo a quella di Patriarca, sia stata ben spesso occupata dai secolari, m'ho fatto quindi a giudizio mio un nuovo argomento per confermare viepiù la mia sentenza, che i patriarchi greci non che i vescovi, siano stati molte volte puri secolari. Io non trovo che nel passaggio dall'una all'altra di queste due dignità vi fosse obbligazione di frammettersi la professione monastica e perciò avendo osservato che anche i secolari siano stati inalzati all'onore di sincelli, inferisco francamente che quando essi passarono poi a quella di patriarchi, non ne abbiano cambiato stato da secolari in monastici. Per imporre un obbligazione specialmente di questo genere, vi vogliono per necessità prove positive, le quali mancando a quella, che Rodotà attribuisce ai vescovi greci; anzi trovandosi mille argomenti al contrario, si potrà concludere, che egli abbia parlato

(26) Gli ufficiali della Curia patriarcale bizantina addetti al servizio del Patriarca, non potevano mai oltrepassare l'ordine del diaconato. Gli Eucologia hanno, all'uopo, indicazioni molto precise e i canonisti ne spiegano la portata. L'arcidiacono è stato certamente sempre un uomo molto potente, ma, come ordine sacro, era un semplice diacono e nel Santuario, come oggi ancora vige la legge per tutti i diaconi, non poteva sedersi davanti ai presbiteri. Il sacerdozio è al servizio dell'altare e del Corpo di Cristo, reale o mistico ed è collaboratore del vescovo nel ministero. In S. Sofia al secondo posto dopo il Patriarca e cioè a capo del coro sinistro negli stasidia sedeva il Protopresbitero del Tempio. Era lui che dava la comunione al Patriarca, quando questi celebrava e il Patriarca la dava a lui, si scambiavano cioè i SS. Doni. Egli sedeva nel Santuario alla destra del Patriarca e quando questi non celebrava, il Protopresbitero celebrante sedeva in un piccolo scanno davanti al Syntro, a indicare appunto che sostituiva il Patriarca o il Vescovo. Nella cattedrale di Costantinopoli, per antichissima tradizione, quando il Patriarca concede ad un Vescovo di celebrare un Pontificale, gli concede tutte le facultà, tranne quella, dice espressamente, di sedersi nella Cattedra.

a capriccio e senza riflessione nell'atto stesso che asserisce, che siasi fatta riflessione d'esservi quest'obbligazione. So che alcuni persuasi che questo scrittore non abbia potuto supporre un'obbligazione veramente immaginaria, pretesero di trovare loro il fonte e la legge d'onde ella sia nata. Si hanno creduto questi tali, che presso i greci trovandosi tutti i sacerdoti secolari congiunti in matrimonio, già presso loro permesso, per assicurare maggiormente la continenza, la quale devono professare però i vescovi greci, ugualmente che i latini, siasi pensato dalla Chiesa Greca di non assumere i suoi prelati, se non che dal Chiostro, od almeno da quei secolari, che prima avranno dovuto sottomettersi all'osservanza dei voti monastici. Quanto questo ritrovato sia falso ed insussistente in tutte le sue parti, lo dovrà ravvisare ognuno che avrà appresa qualunque semplice tintura del costume dei greci e della disciplina della Chiesa orientale. Il supporre ammogliati tutti i sacerdoti del rito greco è una patente solenne ingiuria, che si fa non solamente a queste colonie nostre albanesi ove troppo pochi si contano quelli, che assieme col sacerdozio vollero accompagnare l'uso del matrimonio ma anche ai greci orientali, fra i quali si vedono in gran numero gli ecclesiastici secolari consacrati interamente al celibato. Quindi dunque dovrà comparire tutta immaginaria e capricciosa la pretesa legge, che si sparge di doversi legare coi voti monastici i vescovi greci, quando si scelgono dal numero degli ecclesiastici secolari, sulla supposizione, che questi non si trovino, se non che abbracciati antecedentemente col vincolo matrimoniale. Ma quando anche il celibato fosse interamente, e per ogni dove sbandito dai sacerdoti greci secolari, pure per assicurare la continenza, che compete alla santità dello stato vescovile, quando alcuni di questi verrà sublimato a tale dignità, non conviene affatto inventare leggi a capriccio. E' una temerità abbominevole il voler supporre nella Chiesa leggi nuove, che non potranno provarsi da altri documenti, che dalla sola credenza, che queste sarebbero state necessarie per riparare certi sconcerati. Se un simile pensare sul governo civile farebbe torto ad ogni repubblica, non potrà essere che grandissima l'ingiuria che si commette contro la Chiesa guidata dallo Spirito di Dio, quando si pretende di spacciare per sue leggi quelle, ch'ella giammai pensò di pubblicare. L'ignoranza e la debolezza dello spirito umano fa che noi giudicandola privatamente, crediamo alle volte per santi e utili al bene pubblico alcuni regolamenti, i quali frat-

tanto esaminati con attenzione sulla bilancia del santuario e della verità compariscono o nell'intrinseca loro natura corrotti ed infetti od almeno impropri e perniciosi nella circostanza di certi tempi. Io non ardisco di attribuire ora qualche traccia d'iniquità all'accennata pretesa legge, ma non essendo stata mai pubblicata dai tribunali della Chiesa greca, per quanto ella in se stessa sia pure e ragionata, devo credere che da quelli sia stata riconosciuta o nocevole nell'occorrenza di certe circostanze o non necessaria all'intento, ed al fine, a cui si vuole diretta. Per far vedere che la Chiesa Orientale non abbia unquam pensato a questa legge, stimo di chiedere preventivamente perdono se sarò costretto di esporre prima brevemente l'origine e la natura del celibato degli ecclesiastici greci. Non tanto la coerenza dell'argomento quanto la necessità, ch'ho di dovere quindi meglio rischiarare la falsità e l'insussistenza di quella legge ed il fondamento della mia sentenza, mi deve permettere quest'altra piccola digressione.

Nei primi felici secoli della Chiesa, coloro, che venivano innalzati ai sacri gradi dello stato ecclesiastico, dettati dal lume della stessa ragione, la quale ordina di doversi esercitare con purità di mente e di corpo il sacrosanto ministero dell'Altare e guidati dall'esempio degli Apostoli, o professassero perpetuo celibato o tosto si distaccassero dalle loro mogli, prima legittimamente sposate, come ne fa chiara testimonianza S. Epifanio «*propter excellentem Sacerdotii honorem et dignitatem*» o che tutti gli Apostoli risplendessero colla corona della verginità, fuorchè S. Pietro secondo il parere di S. Girolamo, che avea perduto sì luminosa gioia, mentre fu chiamato all'Apostolato o che il solo S. Giovanni secondo l'opinione d'altri autori, godesse sì nobile prerogativa è certo, che tutti quanti abbandonarono o le nozze contratte o la libertà di contrarle quando furono invitati al solenne ministero di Gesù Cristo. «*Assumpti in apostolatum*» ci assicura il testè citato S. Girolamo *adversus Iovin. L. I* «*relinquunt officium coniugale*». Questo generoso esempio fu felicemente imitato nei primi secoli da tutti i sacri ministri dell'Altare non meno della Chiesa orientale, che dell'occidentale. L'ecclesiastici greci non si presero la libertà di ritenere l'uso del matrimonio legittimamente contratto prima degli ordini sacri, se non che molto tempo dopo, come dimostrato evidentemente l'autorità di S. Epifanio *L. II adv. haereses 59*, di S. Basilio *Ep. 198* di S. Girolamo

Lib. adv. vigilantium e d'Eusebio Cesariense demonstrat. evang. L. IX c. 9. Il rispetto che si meritano questi dottori, mi fa preferire l'accennata sentenza a quella, che il lodato Rodotà sostiene nel citato libro I cap. 7, ove contentandosi di concedere l'uso antico del celibato ecclesiastico alle sole regioni della Tessaglia, della Macedonia e dell'Accaia, lo nega a tutto il resto dell'oriente. L'autorità di Socrate, di cui egli si prevale per dimostrare questa varietà nell'oriente, con ragione asserisce Tommasino che debba esser posposta a quella d'Eusebio, di S. Epifanio, di S. Basilio, di S. Girolamo, uomini senza dubbio nell'antiche consuetudini della Chiesa assai più periti di Socrate, il quale per altro era nemico fierissimo del celibato degli ecclesiastici Tom. vet. et nova Eccl. discipl. par. I Lib. II cap. LX n. XV Eccettuato l'abuso contrario di qualche paese particolare, tutti i chierici greci costituiti negli ordini sacri al pari dei latini, s'intendevano anticamente obbligati alla continenza, intimatali non solo dalla consuetudine ma anche dai canoni ecclesiastici, come riferisce S. Epifanio ibi, e col timore delle pene stabilite, specialmente se i trasgressori fossero vescovi secondo la testimonianza di S. Girolamo ibi. Non potrà dunque esser vero, che le decretali di Siricio e di Innocenzo I come asserisce il Rodotà nell'istesso luogo, siano state le prime, che abbiano convertita in legge quella consuetudine, ed imposte le pene contro i trasgressori. Per quanto gravi però siano state le pene canoniche, che la Chiesa Greca stimò di stabilire o per allontanare in quei primi fortunati tempi i sacri ministri dall'uso del matrimonio prima contratto; o per impedirli di contrarlo in appresso. dopo che s'era introdotta la libertà fra loro di poter ritenere le mogli sposate avanti gli ordini sacri, pare che quelle non siano giunte mai a tal segno di sciogliere ed invalidare il matrimonio. Anche la Chiesa Latina secondo il sentimento di Tommasino e di tant'altr'Autori non aveva ancora dichiarato dirimente l'ordine sacro prima del Concilio Remense, celebrato l'anno 1148 sotto Eugenio III, mentre non si era più avanti inoltrato qualche altro Concilio antecedente, che a sospirare soltanto questa legge ed a minacciare la di Lei pubblicazione ai chierici incontinenti. Lo stesso Rodotà nel più volte lodato capitolo sostiene a lungo, che il matrimonio contratto dai greci dopo l'ordine sacro sia un impedimento puramente impediente, che in conseguenza avrà forza di renderlo illecito e meritevole

d'essere punito ma non invalido o nullo. L'apparato però di copiosa erudizione, di cui egli si serve nel trattare quest'argomento gli avrebbe acquistata maggior gloria se non avesse inconsideratamente voluto riconoscere e difendere anche per gli Italo-Greci questa facoltà di poter contrarre dopo l'ordini sacri valide nozze. La costituzione «Etsi Pastoralis» di Benedetto XIV è troppo celebre e nota per non farmi trasecolare, come il Rodotà, mentre scriveva l'istoria del rito greco in Italia dopo la pubblicazione di questa bolla diretta appunto per l'istruzione degli Italo-Greci, non abbia avuto l'attenzione di leggerla bene, specialmente nel paragrafo settimo numero vigesimo ottavo, ove vien dichiarato nullo con termini espressi ed irritato un tal matrimonio. Questa sua solenne dichiarazione conferma e cita lo stesso sapientissimo Pontefice nell'altra Costituzione che appresso pubblicò per l'istruzione dei Copti, ove assicurava che eccettuati gli Italo-Greci per l'altri orientali non siasi ancora nè da sè, nè da altro suo antecessore deciso, se il loro matrimonio contratto dopo l'ordini sacri si debba riputare per illecito solamente, od anche invalido.

Siccome frattanto la Santa Sede fu riserbata di non dichiarare solennemente invalido il matrimonio dei Greci contratto dopo gli ordini sacri, fuorchè di quelli dell'Italia, così usò sempre maggior riguardo per il matrimonio loro prima legittimamente celebrato sebbene ella avesse desiderata negli ecclesiastici greci una continenza non dissimile a quella che professano i latini, non s'avanzò però mai di mettere in dubbio la validità e l'uso lecito delle legittime nozze, che costoro continuano a godere, anche dopo che saranno ascesi agli ordini sacri. E' un costume questo ignoto ai primi secoli della Chiesa Greca, ma introdotto colà da tempo antico, e legittimato finalmente ed autorizzato dal Concilio Trullano.

Ma quando l'altri sacri ministeri inferiori del ceto ecclesiastico presso i greci s'allontanarono dalla religione purità, professata da loro maggiori, credendosi di poter accoppiare col servizio dell'Altare l'uso dell'Imeneo, sempre che fosse prima del loro grado validamente celebrato, i vescovi però in ogni tempo furono sempre costanti e gloriosi imitatori degli Apostoli. L'indulgenza usata dall'Apostolo secondo il parere espresso di S. Girolamo e come pare che voglia dire il Trullano, di poter ascendere all'onore di vescovi i mariti di una moglie, senza abbandonare l'uso del

loro matrimonio, nè si deve intendere che provvisoriamente per i primi rozzi tempi della Chiesa nascente, nè trovò, che pochi imperfetti, che abbiano voluto goderla. Del resto in appresso comunemente i vescovi hanno sempre considerato, che alla santità ed altezza del loro grado, che li costituisce principi della Chiesa e Pastori del popolo, non poteva essere permessa la licenza introdotta in una gran parte degli ecclesiastici greci di condizione inferiore. Non era però loro imposto, quando aveano mogli, di doverli separare tanto lungi dalla loro vista ed abitazione, quanto dal talamo. I canoni anzi antichi comandavano che le dovessero far abitare nello stesso Palagio di loro residenza, coll'obbligo di vantaggio di doverle mantenere, considerare ed amare come sorelle. Bastava allora per evitare ogni sospetto contro la continenza dei vescovi, che le loro case fossero frequentate ed abitate dai chericci, destinati a convivere assieme non tanto per prestarli i servizi necessari, quanto per far testimonianza del loro retto costume. Riflette con altrettanta acutezza che erudizione il dottissimo Tommasino, che nei primi tempi della cristianità era sì comune e famosa la santità dei vescovi ed a tal segno arrivava il rispetto e la venerazione che li professava il popolo che s'avea in orrore anche il semplicemente sospettare contro il loro retto costume. Quindi per quanto vicine si tenessero le loro antiche mogli, non vi era pericolo di cagionare scandalo e di far sospettare gli altri, i quali anzi li consideravano come incapaci di potersene abusare. Le varie però cadute nelle quali inciamparono nei tempi susseguenti ed il timore della vita di buona parte di loro, degenerata dall'esempio degli antecessori, siccome gli fecero perdere quel rispetto e mirabile concetto di santi e quasi dissi d'incorrutibili, così conseguentemente li spogliarono della primiera prerogativa di poter vivere vicini all'antiche mogli, senza pericolo di dar scandalo fondato. Furono dunque in questo cambiamento di circostanze necessari alcuni espedienti per poter non meno evitare in altri casi simili lo scandalo del popolo, che allontanare dai vescovi stessi il pericolo di ripigliare le mogli che dovettero abbandonare. La Chiesa su questo punto importantissimo stimò di proferire regolamenti assai circospetti, la condizione dei quali per meglio intendersi, bisogna prima riflettere a ciò che ella ordina, che si sottometta il marito, quando la moglie vorrà entrare nel chiostro e la moglie, quando il marito voglia abbracciare la vita

monastica. Checchesiasi di certi fatti, che racconta la storia antica di alcune donne che senza intelligenza dei loro mariti volarono nei monasteri, o di alcuni mariti, che, senza prevenire le loro consorti, professano l'istituto regolare, questi non si possono attribuire, che ad uno speciale istinto dello Spirito Santo, od almeno ad una particolare disciplina, con cui la Chiesa da principio intendeva promuovere e d'ampiare l'ordine monastico.

Oggi però è certo, che dopo d'essere consumato il matrimonio, non può affatto il marito senza il consenso della donna, né la donna senza il consenso del marito abbracciare la vita monastica, perché mancando il consenso pienamente volontario e libero d'una parte, l'altra avrà sempre la potestà di richiamare al talamo dal chiostro il suo consorte, anche dopo che questi avesse fatta validamente la sua professione giusto il rescritto di Alessandro III^o, in Decretali Praeterea de convers. coniug.. Anzi non contenta la Chiesa latina dell'impegno di conservare inviolabili i diritti di un consorte, quando l'altro voglia involarsi entro il chiostro, per scansare il pericolo d'incontinenza di quello, ordina, che anche egli debba soggettarsi alla regola monastica. Chiari sono i testi canonici e i rescritti dei Pontefici, che inculcano l'osservanza di questa legge, la quale dispensano, o per dir meglio limitano nel solo caso, che uno dei coniugi volendo farsi religioso, l'altro, che rifiutasse di seguire l'istesso tenore di vita, ma volesse rimanere nel secolo, fosse d'una età provetta e che lo renda esente da ogni pericolo d'incontinenza. In questa circostanza basta che il consorte che rimane nel secolo, si obblighi con voto semplice di vivere casto; e molto più se ascenderà agli ordini sacri, essendo il voto della castità annesso all'ordine sacro vincolo più forte, come voto solenne, giusta la Decretale in cap. unic. de voto in 6, benchè sentano il contrario il Cardinal Gotti e Giovenino de matrim. disp. 10 Q. 7 Art. 4. Il dubbio sarebbe soltanto se il consorte, che volesse rimanere nel secolo, potesse dare alla donna la libertà di professarsi monaca, col consacrarsi egli al sacerdozio, benché fosse di età florida e fuori di quei altri riguardi, che potrebbero allontanarlo dal pericolo d'incontinenza. Ad istanza del vescovo di Verona fu proposto questo capo nella sacra Congregazione del Concilio, ma ella non ha stimato di risolverlo, come riferisce Benedetto XIV^o de Syn. dioec. L. XIII^o c. XII^o n. XIV^o, il quale perciò consiglia che nei casi simili bisogna ricorrere alla S. Sede, per implorarsi

l'opportuna dispensa. Io non mi dilungo ad esporre qui, se l'accennato dubbio sia ed in che maniera risolto dalla Chiesa Greca; ne se resti ancora dalla latina ugualmente indeciso, quando, mentre la moglie vuole consacrarsi al chiostro, il marito, benché di età florida e spiritosa, sarà innalzato al sacerdozio ma sin al vescovado. Per ripigliare presto il filo dell'assunto, dal quale dovetti per poco allontanarmi, mi basta di riferire ora il convenevole, che stimò d'ordinare la Chiesa Greca per assicurare la continenza dei vescovi. Siccome ella con loro non praticò mai quell'indulgenza, che usa con l'altri sacri ministri inferiori, ai quali permette di godere le mogli prima sposate, così nemmeno trascurò i rimedi necessari per mantenerli osservanti del loro dovere. Mossa specialmente dal detestabile esempio della Libia, dell'Africa e di altri luoghi, ove i vescovi continuavano nel matrimonio, quando s'adunò verso la fine del secolo settimo nel Concilio Trullano, proibì sì pernicioso scandalo sotto pena di deposizione ai trasgressori. « Porro hoc quoque » queste sono le parole del di lui canone duodecimo « ad nostram cognitionem pervenit, quod in Africa et Lybia et aliis locis quidam ex iis, qui illic sunt religiosissimi prae-sules, cum propriis uxoribus etiam postquam ad eos processit ordinatio, una habitare non recusant, ex eo populi offendiculum et scandalum afferentes. Cum itaque..... nobis visum est, ut nihil eiusmodi deinceps ullo modo fiat..... ne status ecclesiasticus ullo probo afficiatur..... si quis autem tale quid agere deprehensus fuerit, deponatur ». Anzi considerando meglio, dopo d'essersi più avanti inoltrata nello stesso Concilio, che la sola pena della deposizione non sarebbe bastevole a mantenere a freno l'incontinenza, sempre che la moglie rimanendo nel secolo, poteva liberamente parlare e trattare col vescovo suo marito, pensò di svellare anche la radice di sì potente mal occasione. Nel canone dunque XLVIII° di quel Concilio ordinò, che la moglie dopo di aver prestato il suo pieno consenso al marito di venir promosso alla dignità vescovile, dovesse racchiudersi entro un monastero, situato lontano dalla residenza del marito ed ivi vivere a spese di quello, quando, come interpreta Zonara, non avesse come mantenersi del suo. *Uxor eius, qui ad episcopalem dignitatem promotus est, communi sui viri consensu prius separata, postquam in Episcopum ordinatus est, ac consecratus, monasterium ingrediatur, procul ab episcopi habitatione extractum, et episcopi providentia fruatur* ». Contenta però la Chiesa Greca d'allontanare entro i monasteri le

mogli; quando i mariti fossero innalzati al grado di prelati, non s'avanzò mai d'ordinare in quest'occasione la stessa professione monastica anche ai mariti.

Si è considerato che la donna ristretta entro un chiostro lontano, non sia più capace di svegliare la memoria dei passati dilette coniugali, ad un marito per altro, il quale destinato ad essere vescovo, si deve supporre fornito d'un ricco capitale di virtù morali, che fanno sperare sicura la di lui continenza. Di tali virtù appunto suppone Benedetto XIV^o nel luogo testè citato, ch'abbiano dovuto risplendere quei mariti, che si legge d'aver avuto il permesso dai vescovi di consacrarsi al sacerdozio, colla sola condizione, che si fosse professata monaca la loro moglie. L'esempio di Giovanni Glicas (27), in quale eletto alla Sede patriarcale di Costantinopoli, dopo di essersi monacata la di lei moglie, desiderò di professare anch'egli l'istituto regolare, deve provare piuttosto una sua divozione particolare e volontaria che il possesso di qualche legge canonica, che a ciò l'obbligasse. Quando non si sapesse altronde, che la Chiesa Greca mai abbia pensato d'imporre questa obbligazione, l'istessa verità si potrebbe anche inferire dalla cagione che impedì a Glicas di poter soddisfare quel suo desiderio. L'unico impedimento fu la repugnanza dell'imperatore, che non voleva vederlo per mezzo della professione monastica obbligato alla perpetua astinenza dalla carne col pericolo della vita al tenore del consiglio dei medici (28). Ognuno che sa la tenacità, anche sempre cosa, dei Greci per l'osservanza delle loro leggi canoniche e l'opposizione che quindi incontravano gli imperatori, quante volte si facevano lecito qualche tentativo contrario al prescritto di quelle, facilmente si persuade, che l'imperatore non avrebbe potuto mai esimere Glicas dalla professione monastica, senza contrasto od almeno lamento degli zelanti, se veramente vi fosse qualche legge che a ciò l'obbligasse. Già ho fatto poco prima vedere, che nell'occasione di venire un ecclesiastico ammogliato eletto all'onore di vescovo, la sola legge v'era, che costui dovesse separarsi per sempre dalla moglie e che quella sola per cautela d'ambidue si do-

(27) Giovanni XIII, fu Patriarca di Costantinopoli dal 1315 al 1319, abdicando l'11.5. di detto anno.

(28) Il monaco greco, fatta la professione, non dovrebbe mangiare più carne per tutta la vita.

vesse ritirare entro un chiostro perpetuo e lontano. Del resto tutte queste savie disposizioni della Chiesa devono aver luogo soltanto, quando il vescovo ordinando si trova d'aver moglie. Se dunque nemmeno in questo caso leggiamo d'essere legge presso i Greci, che obbligasse un tale vescovo alla professione monastica, tanto meno conviene supporre a ciò tenuto il vescovo che visse sempre celibe e che essendo Italo-Greco bastò il solo sudiaconato per renderlo inabile a poter in appresso contrarre valide nonché lecite nozze. Ora Monsignor Archiopoli non solamente non aveva moglie quando dopo un diligente, informo e maturo esame fatto dei suoi meriti dalla Propaganda fu eletto vescovo; ma giammai prima aveva neppur pensato allo stato matrimoniale.

Egli dopo d'aver lodevolmente terminato il corso degli studi nel nostro collegio in qualità di alunno, nominato senza dubbio dalla Badia di San Adriano e non già, come pretende D. Pompilio, dalla casa Rodotà, immediatamente si incamminò per gli ordini sacri. Indi e nel passaggio che subito fece in Napoli ed in Roma e nella decorosa carica di Rettore Curato del lodato Collegio alla quale da Roma fu richiamato con tanta sua gloria, fra l'altre sue luminose virtù diede tal saggio di continenza ed onestà, che merita di essere da ognuno considerato, come un perfetto modello di sì nobile prerogativa, tanto necessaria, specialmente agli ecclesiastici. Non aveva dunque D. Pompilio affatto ragione di supporre il medesimo tenuto a professarsi monaco, quando anche vi fosse mai quest'obbligazione per i vescovi Greci, che si trovano prima congiunti in matrimonio. Del resto questa sua supposizione forse non sarà stata che un effetto capriccioso dell'impegno che aveva di inveire a diritto ed a rovescio contro quel degno prelato; perché in altro luogo di quella sua storia pare, che egli bastantemente si dichiarò di non stimare obbligati alla professione regolare nemmeno i vescovi greci, che avessero moglie. Infatti nel lib. I° cap. VII° pag. 229 confutando Socrate, il quale racconta, che molti vescovi orientali attendevano alla procreazione dei figli, asserisce, che ciò non possa essere vero, perché presso i Greci la maggior parte dei prelati veniva assunto al monacato; e se qualche volta si innalzava a tale dignità alcun secolare ammogliato, tosto si allontanava dal talamo. Non si cura di provare che la maggior parte dei vescovi greci siano stati eletti dai monaci, quando questa proposizione, considerata

assolutamente, non potrà essere che falsa, non essendo mai vero, che la maggior parte dei vescovi greci siano stati presi dal chiostrò in ogni tempo ed in tutte le Chiese Cattedrali della Grecia. Non lascia però di sostenere eruditamente la seconda parte della sua prova, che adduce contro Socrate; vale a dire, che i secolari ammogliati eletti vescovi, tosto si separavano dal talamo. Cita ivi stesso per opportuna conferma i due canoni 42 e 48 del Trullano e la novella che l'imperatore Isaacio Angelo pubblicò nel secolo XII^o per l'esecuzione dei detti canoni. Ora contentandosi egli di provare per mezzo di tali canoni il dovere dei vescovi greci di separarsi dal Talamo e dalla vista delle loro mogli e l'obbligazione di queste sole di ritirarsi perciò ad una vita claustrale; e non citando né ivi, né altrove mai qualche legge, che soggettasse in questo caso ai voti monastici anche i vescovi, pare che egli stesso l'abbia ben inteso di non essersi stata mai una tal legge. Infatti non aveva altro documento, onde potesse inserire la di lei esistenza, se non che l'esempio di alcuni, che prima di consacrarsi vescovi, vollero arrolarsi tra i monaci. Considerando però l'altro silenzio, sotto cui li passano tutte le disposizioni canoniche della Chiesa Orientale, anzi l'espressione distinta, colla quale non poche di queste suppongono sempre mai collocati sulle cattedrali greche vescovi puramente secolari e l'infinite prove che chiaramente si ricavano uniformi dall'istoria ecclesiastica, avrà dovuto egli argomentare, che la pratica di alcuni non siasi indotta dalla forza di qualche legge, ma piuttosto dallo spirito d'una divozione privata, che alle volte ebbe altra mira, che quella della religione. Se dunque sia costume puramente libero, che il vescovo greco professi l'istituto regolare, perché essere tacciato Monsignor Archiopoli, il quale non veste di color monastico, senza prima provarsi, se egli siasi sottoposto alla professione dei monaci? D. Pompilio già allora si trovava in Roma quando sortì la di lui consacrazione ed avrebbe potuto facilmente informarsi, che né Monsignore ebbe questo piacere d'ascriversi nel numero dei monaci, né la S. Sede pensò mai d'obbligarlo alla loro professione. Sicché potendo essere solamente in dubbio, se Monsignore avesse fatta questa professione, vi pare mai condotta d'uomo cristiano ed onorato il tacciarlo pubblicamente per trasgressore delle leggi monastiche? Io sò, che quando l'azione del prossimo sia capace di ammettere nell'istesso tempo un'interpretazio-

ne buona e mala, il rispetto dell'umanità, il precetto della carità cristiana, le regole finalmente della prudenza ci comandano di doverla interpretare sempre per buona. Chi pratica diversamente, non potrà sfuggire la vituperevole nota di non meno inumano ed imprudente, che di trasgressore della legge dell'Evangelo. Lo uomo secondo l'insegnamento della più sana filosofia sortendo una natura sempre buona, le leggi tutte saviamente non presumono le di lui azioni, se non buone, né ardiscono di dichiararlo mai delinquente, se prima non vi concorrano altronde le necessarie prove.

Ora se tale rispetto si merita ognuno dal prossimo, consideratelo voi, che stomachevole passo sia questo d'infamare con pubbliche stampe un prelado della Santa Chiesa, senza che si dimostri neppur una prova dei delitti, che gli si imputano? Ma se tanta è la temerarietà del Rodotà in pubblicare Monsignore Archiopoli per trasgressore delle leggi monastiche, anche col dubbio, se questi si fosse obbligato alla loro osservanza; quanto più abominevole non dovrebbe comparire la di lui arditezza, se lo considerarsi avanzato a quell'ingiuria, dopo che egli sapeva di certo, che Monsignore non s'era mai sottoposto alla vita regolare? Mi dispenso di soggiungere qui le molte prove, che servirebbero a dimostrare questa di lui certezza, dispiacendomi vivamente di doverla poi quindi fare da censore troppo mordace.

Avverto bensì, ch'egli con quella cieca caricatura si rese senz'accorgersi ingiurioso non solo a Monsignor Archiopoli, ma ugualmente anche all'istesso suo degnissimo zio, D. Samuele Rodotà (29), arcivescovo di Berea ed antecessore del lodato Archiopoli. Per aver materia d'inveire contro questo si contentò di supporre anche quello monaco professo, quasi che volesse quindi inserire per sua prova di essere questo il costume invariabile di tutti i vescovi Greci. S'insegna, è vero, di scusarlo della libertà, che prendeva il detto arcivescovo di vestire di paonazzo, in virtù dell'indulto pontificio concessogli di poter celebrare la Messa nel rito latino nelle terre latine; ma questa è una scusa, a mio giudizio, poco valevole a liberarla dall'ingiuria, che gli fece, supponendolo nell'istesso tempo monaco ed inosservante delle leggi

(29) Il primo vescovo greco-albanese di Calabria e zio di Pompilio.

monastiche. Il privilegio di poter celebrare in rito latino nelle terre latine, non l'esentava certamente dai doveri del rito greco nei luoghi greci, ove frattanto egli compariva nel colore dell'abito ordinariamente sempre uniforme. Molto meno un tal privilegio aveva forza d'assolverlo dalle leggi dell'istituto regolare, le quali in questo particolare devono ugualmente osservarsi dai vescovi regolari, o siano greci o siano latini. La gran meraviglia s'è, che pochi versi prima di riferire quest'indulto nel sopracitato capitolo, egli stesso dopo di aver accennato il permesso della Chiesa Romana, che i vescovi regolari Italo-Greci possano vestirsi nella forma latina, purché il colore sia nero, soggiunge d'essere l'istessa, in quanto al colore corrispondente alla propria religione, l'obbligazione dei vescovi regolari latini. «Il che — si notino queste sue parole — è anche uniforme alla disciplina della Chiesa Latina la quale prescrive, che il colore dell'abito del vescovo regolare corrisponda a quello della propria religione». Sicché quando anche monsignor Rodotà colla facoltà, che aveva di celebrare nei luoghi latini in rito romano, fosse diventato interamente latino di rito, essendo monaco, sarebbe sempre stato secondo il sentimento dell'istesso D. Pompilio nell'obbligo di dover usare, non già il paonazzo, concesso solamente ai vescovi non regolari, ma altro colore corrispondente alla propria religione, la quale nella supposizione di suo nipote essendo la Basiliana, avrebbe dovuto esser soltanto il nero. Maggior onore dunque mi pare di fare io a quel savio e zelante prelato, non supponendolo mai obbligato alla professione monastica, come effettivamente egli diede a conoscere non tanto colla libertà, che usava di vestire di paonazzo, quanto col tenore della sua vita, la quale, benché sia stata santa, non mai però si vide addetta all'osservanza di quelle leggi monastiche che non lasciano d'obbligare anche sul trono vescovile (30). Ecco dunque a che estremità si lasciò D. Pompilio tirare dalla sua cieca passione, sin ad offendere quel suo meritevolissimo zio, per l'impegno di farsi ragione a poter riprendere Monsignor Archiopoli. Non doveva perciò più maravigliarvi, se lo vedete nell'istesso tante volte replicato capitolo tutt'impegnato ad avvilitare la dignità del vescovo greco in Calabria, sin a volerlo spogliare

(30) Si è già detto che il monaco, anche se divenuto vescovo, deve osservare la vita monastica, che in oriente è assai rigida.

di qualunque facoltà e giurisdizione e ridurlo per mero vicario degli ordinarii latini. Molto meno vi dovrà da oggi avanti sorprendere l'ardita licenza, che nell'istesso luogo prese di caricare l'istesso vescovo Archiopoli d'altre diverse ingiurie, le quali sono troppo potentemente false per aver bisogno della mia od altrui confutazione. Fin qui dunque basta la risposta che vi doveva, la quale, come vedete, m'ha impegnato per darvi maggior gusto a trattare e di lucidare una mediocre materia d'erudizione ecclesiastica.

Spero conseguentemente d'avere la sorte d'incontrare il compiacimento e la approvazione del vostro finissimo buon gusto, benché mi vediate mancare all'esposizione del fine di D. Pompilio nel riprendere Monsignor Archiopoli, che è uno dei dubbii, che che mi comandaste di dovervi sciogliere. Dopo d'avervi soddisfatto nel farvi vedere la poca ragione di quella di lui invettiva, stimmo soverchia la curiosità vostra di desiderarne il fine, che lo mosse a tante stranezze, e disdicevole la briga mia di ricercarvelo distintamente.

Quando però veramente non restasse ancora appagato il desiderio vostro, contentatevi, ch'io v'inviti a leggere per piena soddisfazione i tre scritti legali dati alle stampe dai due dottissimi avvocati di Napoli D. Basilio Palmieri e D. Giuseppe Dara. Nell'occasione di difendere questi nella Real Camera di S. Chiara l'interesse e le ragioni di Monsignore, ebbero l'impegno di mettere in veduta un cumulo di mille falsità, commesse da D. Pompilio per sostenere la pretenzione, che aveva d'una certa pensione sopra la Badia di Ullano, Commenda dell'accennato prelado. Qui vi osserverete, che il contrasto di Monsignore a pagarli la pretesa pensione sia stata forse bastevole a pungergli sì vivamente il cuore, che acceso poi di vendetta, purché a quello offendesse, non si fosse curato d'offendere le leggi della critica e della carità. Ma se egli abbia effettivamente scritto per spirito d'odio e di vendetta, né so, né posso accertarvelo. I fini dell'uomo sono troppo impenetrabili per non rendere temerario chi presumesse di poterli indovinare con tanta facilità. Anzi che dunque tacciarlo per vendicativo e reo di livore, piuttosto devo credere e confessare, che l'inacortezza di ben riflettere prima sia stata l'unica sua cagione di scrivere contro Monsignore e di supporre incontrastabile quell'obbligazione dei vescovi greci alla pro-

fessione monastica, che finora mi pare d'aver bastantemente confutata. Vi prego finalmente di gradire di buon genio questa qualunque siasi mia lettera per riguardo in segno di quell'affetto, che vi fa stimare grandi le mie più piccole cose; e prepararmi frattanto altri simili comandi, i quali mi danno occasione di impegnarmi nell'istesso tempo al servizio vostro ed all'esercizio letterario, che formano per me le due occupazioni più sospirate e felici.

Da S. Benedetto Ullano li 25 Marzo 1788.